



**COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI**

ALLEGATO A

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 2017 - 2022

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto della concessione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Durata della concessione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Corrispettivo del servizio e minimo garantito.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Garanzia definitiva.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Domicilio e rappresentante del Concessionario.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Carattere del servizio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Obblighi del Concessionario.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 Esecuzione ed organizzazione del servizio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 Personale del Concessionario – clausola sociale e obbligo di assunzione del personale dipendente della società uscente.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Impianti delle pubbliche affissioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 Servizio delle pubbliche affissioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 Affissioni scadute.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 Riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle.... Pubbliche Affissioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 Riscossione della Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ..</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 Incassi e Versamenti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 Rendiconti della gestione ed aggio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 Gestione contabile della concessione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 Responsabilità del Concessionario</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 Atti successivi alla scadenza della concessione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 Divieto di sub concessione e sub appalto.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 Altri obblighi a carico del Concessionario</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 Decadenza e risoluzione dalla concessione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 Penali.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 Revoca della concessione da parte dell’Amministrazione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 Riservatezza dei dati e segreto d’ufficio</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 Controversie e foro Competente.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 Spese contrattuali</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 Norme transitorie e finali</i>	<i>17</i>
<i>Allegati:</i>	<i>17</i>

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto:
 - a) la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto nonché la manutenzione degli impianti;
 - b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, volontaria e coattiva, dell'imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che saranno di seguito indicati come "servizio".
2. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione volontaria e coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento.
3. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data della stipula del contratto. E' facoltà dell'amministrazione Comunale applicare l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per ulteriori anni 2 (due), agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere o più favorevoli per la stazione appaltante.
2. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato.
3. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
4. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 3 Corrispettivo del servizio e minimo garantito

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è remunerato mediante il riconoscimento di un aggio in favore del Concessionario calcolato sulle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni, di Tassa per l'occupazione del suolo pubblico e loro accessori, al netto dei rimborsi effettuati, oltre IVA di legge, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo.
2. L'aggio riconosciuto al Concessionario è pari alla misura offerta dal medesimo in sede di gara.

3. Con la percezione dell'aggio contrattuale di cui ai commi precedenti il Concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.
4. Il Concessionario deve in ogni caso garantire al Comune un gettito minimo annuo non inferiore ad € 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00) annui, al netto dell'aggio ad esso spettante e per tutta la durata della concessione.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio offerto ed il minimo garantito convenuti in sede di gara potranno essere adeguati in misura proporzionale al maggiore o al minore introito derivanti dalle predette modifiche legislative o regolamentari, al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

Art. 4 Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, specificato all'art. 1, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a fornire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016. L'importo della garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale determinato applicando l'aggio offerto in sede di gara al totale degli incassi relativi al periodo considerato e stimati come da prospetto **Allegato 1**.
Trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
3. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune. In caso di mancato reintegro il Concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione.
4. Il Comune provvederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

Art. 5 Domicilio e rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve eleggere domicilio in Foligno. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal concessione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario ovvero effettuare comunicazioni o notifiche **alla casella di posta elettronica certificata** dal Concessionario.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata al Comune di Foligno.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, da comunicare formalmente al Comune, al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio

di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché del servizio delle pubbliche affissioni. Il rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Art. 6 Carattere del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 7 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed agli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs 507/93 e dal vigente regolamento comunale in materia ed è tenuto a svolgere lo stesso nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalle predette normative, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli Uffici comunali competenti, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, delle situazioni rilevate nel corso delle sue attività di accertamento che possano costituire violazioni dei regolamenti comunali vigenti.
3. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sullo svolgimento del servizio nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata, i risultati conseguiti, nonché eventuali proposte di modifica. La relazione dovrà riportare altresì l'elenco degli avvisi di accertamento notificati nel corso dell'anno precedente, evidenziandone l'importo, comprensivo di quelli eventualmente annullati totalmente o parzialmente, nonché l'elenco delle ingiunzioni fiscali notificate, con il dettaglio dell'importo dovuto, di quello riscosso e di quello ancora da riscuotere, specificando le azioni cautelari ed esecutive poste in essere nel corso dell'anno. Inoltre la relazione dovrà informare anche sullo stato del contenzioso in essere, con indicazione dei ricorsi pendenti avanti alle Commissioni tributarie di ogni grado o avanti alla Corte di cassazione, nonché sull'esito dei giudizi intervenuti nell'anno. Nella relazione devono essere altresì specificate le sostituzioni degli impianti affissionistici o le eventuali nuove installazioni effettuate nell'anno precedente.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le designazioni di cui all'art. 5 comma 3 (rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio), all'art. 8 comma 2 (funzionario responsabile dei tributi), all'art. 9, comma 5 (prevenzione rischi), all'art. 9 comma 8 (personale) ed all'art. 28, comma 2 (privacy) del presente capitolato.
5. Il Concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il Concessionario, anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del DL 78/2010, deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
6. Il Concessionario è tenuto ad inviare entro la fine di ogni anno ed al termine della concessione al Comune l'intera banca dati dei contribuenti, in formato elettronico da

concordare con il Comune, comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati e la loro pronta riutilizzabilità.

7. Il Concessionario è obbligato inoltre a prestare al Comune tutti i servizi aggiuntivi eventualmente indicati in sede di offerta di gara.
8. Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi anche statistici che saranno richiesti, nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati.

Art. 8 Esecuzione ed organizzazione del servizio

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, ai sensi degli artt. 11 e 54 del D.Lgs 507/1993.
3. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese, in idonea zona del territorio comunale, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni. L'ubicazione dovrà essere di gradimento del Comune. In attesa della fissazione di adeguata sede il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento del pubblico.
4. Il suddetto ufficio deve essere adeguatamente arredato ed attrezzato a cura e spese del concessionario. In particolare dovrà essere dotato, a spese del Concessionario, di tutte le attrezzature informatiche di tecnologia avanzata e di tutti i servizi necessari per la facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica anche certificata) e dei collegamenti telematici tali da garantire l'accesso in tempo reale da parte del Comune alle banche dati gestite dal Concessionario, consentire gli scambi di flussi informativi tra Comune e Concessionario e permettere al Concessionario stesso l'accesso alle banche dati utili per l'attività di controllo ed accertamento, da esso accessibili secondo le vigenti norme di legge.
5. In un'ottica di armonizzazione con il piano degli orari dei servizi dell'Ente, l'ufficio dovrà essere aperto al pubblico di norma nel medesimo orario di apertura al pubblico degli uffici tributari del Comune. Il concessionario, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può ampliare l'orario di apertura al pubblico. Inoltre il Concessionario dovrà garantire, oltre all'orario di apertura al pubblico, un orario in cui l'ufficio provvederà comunque alla risposta telefonica agli utenti, da assicurarsi in ogni caso anche durante l'orario di apertura al pubblico. L'ufficio dovrà garantire altresì la risposta alle richieste anche di informazioni inviate dall'utenza a mezzo posta elettronica.
6. L'ufficio dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni, tra cui l'orario di apertura.
7. Tutte le informazioni circa l'ubicazione dell'ufficio, gli orari di apertura, i numeri telefonici e di posta elettronica ed i nominativi dei soggetti referenti dovranno essere indicate nel sito internet della società concessionaria, in posizione facilmente reperibile dall'utenza.
8. Sarà compito del Concessionario approntare a sue spese tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni, ivi inclusa la necessaria modulistica.
9. Presso l'ufficio dovranno essere esposti:
 - a. le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b. le tariffe relative ai diritti di affissione;
 - c. le tariffe della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - d. l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

- e. riepilogo sintetico dei principali adempimenti posti dalle vigenti norme a carico dei contribuenti.
10. Le predette informazioni dovranno essere reperibili anche sul sito internet del Concessionario.
 11. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.
 12. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, anche in formato elettronico, da concordare con il Comune. I questionari ricevuti in forma cartacea dovranno essere inseriti in un contenitore e inoltrati al Comune periodicamente. Dovranno altresì essere trasmessi quelli ricevuti in forma elettronica, garantendo tuttavia la riservatezza delle informazioni in essi contenuti.

Art. 9 Personale del Concessionario – clausola sociale e obbligo di assunzione del personale dipendente della società uscente

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 9 del D.Lgs 175/2016, il rapporto di lavoro del personale già impiegato dalla F.I.L.S. s.r.l. in liquidazione di cui al prospetto che segue continua con l'aggiudicatario della presente concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. I nominativi del personale verranno forniti all'atto dell'aggiudicazione.
 - n. 1 unità assunta a tempo indeterminato in categoria D1
 - n. 1 unità assunta a tempo indeterminato in categoria C1
 - n. 1 unità assunta a tempo indeterminato in categoria B3
 - n. 1 unità assunta a tempo indeterminato in categoria B1
2. Alla presente concessione si applica altresì l'art. 63 comma 4 del D.Lgs 112/1999 e l'art. 52 comma 61 della legge 448/2001.
3. Il personale impiegato presso l'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento a cura del Concessionario, secondo quanto indicato nel progetto di gestione.
4. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Qualora l'impresa risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
5. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti necessari ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal

D.Lgs 81/2008. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/08.

6. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
7. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi potrà essere sostituito previa richiesta del Comune.
8. I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione al Comune. Il personale addetto al servizio deve essere munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
9. Nei rapporti con il pubblico il personale dovrà utilizzare un comportamento improntato alla correttezza ed alla cortesia e dovrà collaborare con gli amministratori ed i dipendenti del Comune incaricati delle funzioni di controllo e vigilanza del servizio.

Art. 10 Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario, per tutta la durata della presente concessione, prende in consegna dal Comune di Foligno gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti così come individuati in un apposito elenco allegato al presente capitolato (Allegato 2).
2. Il Concessionario provvede alle manutenzioni necessarie a garantire la funzionalità, il decoro e la piena sicurezza degli impianti comunali oltre che il rispetto delle vigenti normative, nonché alla sostituzione degli impianti in stato deteriorato.
3. Il concessionario è tenuto a fornire ed installare, a propria cura e spese, entro dodici mesi dalla firma del contratto gli eventuali impianti per affissioni come da offerta in sede di gara:
 - n. ...(eventualmente risultante dalla gara), standardi con caratteristiche dimensionali e qualitative come determinate con atto della Giunta comunale 424 del 17/10/2005;
 - n. ...(eventualmente risultante dalla gara), poster con caratteristiche dimensionali e qualitative come determinate con atto della Giunta comunale 424 del 17/10/2005.
4. Tutti gli impianti posti in opera, al termine della concessione, passeranno a titolo gratuito, senza formalità, nella proprietà e disponibilità del Comune di Foligno. Il Concessionario è tenuto inoltre a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla garanzia fornita.
5. Il Comune potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale ed il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.
6. Il Concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, nonché dei danni cagionati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.
7. Tutti gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni sono a carico del Concessionario.
8. La mancata installazione degli impianti, se risultanti dalla gara, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 11 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del DM 26/04/1994, nonché del

Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da tale attività, esonerandone il Comune.

2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.
3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario leggibile, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
5. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93, nonché ad ogni altra affissione che sia richiesta dal Comune.

Art. 12 Affissioni scadute

1. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.
2. Entro 2 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirla con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. In alternativa il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti, provvedendo, quando occorre, alla pulizia dei muri e delle superfici ed al deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti.

Art. 13 Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs 507/93.
2. Il Concessionario, su richiesta formale degli uffici comunali competenti, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, ricoverando tali manufatti nel luogo indicato dall'ufficio richiedente. E' sua facoltà procedere al recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.

Art. 14 Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale.
2. In particolare, il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, almeno 20 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più modelli di versamento prestampati per l'assolvimento dell'imposta.
3. Il suddetto avviso, inviato a spese del Concessionario, deve contenere l'indicazione delle fattispecie imponibili, la tariffa applicata e l'importo dovuto, nonché gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), concernenti in particolar modo l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del tributo ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di

autotutela e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 15 Riscossione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1. La riscossione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale.
2. In particolare, il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti della TOSAP permanente, almeno 20 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più modelli di versamento prestampati per l'assolvimento dell'imposta.
3. Il suddetto avviso, inviato a spese del Concessionario, deve contenere l'indicazione delle fattispecie imponibili, la tariffa applicata e l'importo dovuto, nonché gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), concernenti in particolar modo l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del tributo ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Il concessionario deve garantire, tramite la rilevazione delle occupazioni assoggettabili alla TOSAP, il monitoraggio costante delle posizioni tributarie inviando all'Ente dei report su base trimestrale (i cui contenuti saranno concordati con il Comune) entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Art. 16 Incassi e Versamenti

1. Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve essere effettuato mediante conti correnti intestati al Comune di Foligno, come disposto dall'art.2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. Un conto corrente sarà destinato ai versamenti per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ed uno ai versamenti per la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. I predetti conti saranno utilizzati sia per i versamenti in autoliquidazione, sia per i versamenti derivanti da attività di accertamento e di riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il Concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di "nodo dei pagamenti – pago.pa".
3. Il Comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione.
4. Eventuali versamenti diretti possono essere effettuati dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario utilizzando il sistema di pagamento POS. Detti versamenti saranno accreditati sui predetti conti intestati al Comune di Foligno, attivati con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del concessionario. Possono essere attuate modalità ulteriori (non alternative) rispetto a quelle già individuate, per il pagamento per contanti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, sempre senza spese per il contribuente.
5. Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale entro il quinto giorno successivo alla fine del mese l'ammontare complessivo di eventuali riscossioni in contanti effettuate dai contribuenti presso gli sportelli del concessionario.

6. Non sono ammessi modi diversi di versamento.

Art. 17 Rendiconti della gestione ed aggio

1. Entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente, il concessionario dovrà trasmettere al Comune, distintamente per ciascuna entrata, un rendiconto riportante l'importo riscosso per ciascuna entrata e l'aggio maturato nel periodo. Entro il mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente.
2. Qualora l'importo delle riscossioni annuali sia inferiore alla quota del minimo garantito, stabilito in € 355.000,00 al netto dell'aggio, il Concessionario provvede al conguaglio in sede di rendiconto annuale e corrisponde all'Ente, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, la differenza fino alla concorrenza dell'importo stabilito.
3. I rendiconti mensili e quello annuale devono essere compilati distintamente per le entrate oggetto del servizio, in duplice copia e contenere le situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi ecc.) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti, secondo il seguente dettaglio:
 - l'importo totale riscosso nel mese distinto per incassi derivanti da vari canali di pagamento (POS, C/C postale, contanti,...);
 - importi riscossi con evidenziazione degli eventuali conguagli determinati per effetto del minimo garantito;
 - importi delle singole voci di spesa presenti nel mese;
 - l'importo totale riscosso per ciascun tributo, suddiviso tra competenza e arretrati;
 - l'aggio per ciascun tributo;

La prima copia del rendiconto deve essere trasmessa al Comune con le modalità ed i termini di cui al comma 1, mentre la seconda copia deve essere trattenuta presso il locale ufficio del Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

4. Il Concessionario con periodicità non inferiore ad un trimestre trasmette al Comune la lista dei rimborsi dovuti ai contribuenti sui tributi in oggetto, indicando le modalità di pagamento prescelte dai contribuenti stessi.
5. Il pagamento dell'aggio spettante al concessionario avverrà con periodicità trimestrale in relazione alle riscossioni effettuate nel trimestre, previa presentazione di apposito ed analitico rendiconto trimestrale riepilogativo dei rendiconti mensili di cui al comma 1. Entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto trimestrale l'Ufficio Tributi del Comune, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti. Solamente a seguito del riscontro scritto da parte dell'Ufficio Tributi in ordine alla regolarità del rendiconto mensile presentato, il Concessionario potrà procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 Gestione contabile della concessione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità, del diritto delle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il Concessionario, a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati da parte del Comune.
4. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.
5. I suddetti bollettari e la relativa documentazione dovranno essere conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art. 19 Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di liquidazione dei tributi sulla base delle denunce presentate sia svolgendo l'attività di controllo, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile.
2. A tal fine il Concessionario deve provvedere:
 - ad almeno 1 censimento all'anno di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato altresì all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva. I dati relativi agli impianti rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.
 - Ad un costante monitoraggio delle occupazioni del suolo pubblico
3. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006.
4. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui riscontri violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs 472/97 ed alle specifiche norme contenute nel D.Lgs 507/93.
5. Il concessionario potrà porre a carico dei debitori e trattenere in caso di riscossione, le spese per la notifica di tutti gli atti della procedura coattiva, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000.
6. Relativamente alla riscossione coattiva il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico, tutte le procedure anche esecutive previste dalla legislazione vigente al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate.

Art. 20 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata ed indenne l'amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.
2. A tale fine il Concessionario è tenuto, al momento della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione maggiorata di 180 giorni, che tenga indenne l'amministrazione, gli organi ed i suoi dipendenti dalla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente o ad esso connessa. La polizza deve prevedere un massimale unico (per sinistro, persona e cosa) non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni).

Art. 21 Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie

competenze, sia per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, sia per quanto riguarda la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente comunale all'uopo incaricato dallo stesso, dovrà avere sempre libero accesso agli uffici del Concessionario e potrà provvedere all'esame degli atti di gestione relativi al servizio in concessione, allo scopo di controllare l'andamento della gestione.
3. Il Concessionario dovrà inoltre fornire tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti al servizio richiesti dal Comune.

Art. 22 Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione, è fatto divieto al Concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni.
2. Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il Concessionario è obbligato a restituire al Comune:
 - a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune in base al precedente art. 10 e 11;
 - b. Gli originali delle dichiarazioni e delle denunce, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti;
 - c. Gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;
 - d. L'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
 - e. Gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
 - f. L'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
 - g. La banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
 - h. Tutti gli atti di gestione indicati dal DM 26/04/1994;
 - i. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.
3. Sulle somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione compete al Concessionario il relativo aggio che sarà liquidato dal Comune con cadenza trimestrale.

Art. 23 Divieto di sub concessione e sub appalto

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione salvo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. d) numero 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
2. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 esclusivamente per le prestazioni per le quali non necessita l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e dall'art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare in sede di presentazione dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare a terzi.

Art. 24 Altri obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri ed gli obblighi espressamente previsti nei precedenti articoli, è altresì tenuto a:

- a. Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso tributario, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, anche in essere alla data di inizio della concessione;
- b. Provvedere alla riscossione coattiva ed alle conseguenti procedure esecutive/cautelari derivanti da accertamenti rimasti insoluti riferiti al periodo precedente alla gestione, nonché a proseguire tutte le procedure esecutive/cautelari non completate già avviate all'inizio della concessione.

Art. 25 Decadenza e risoluzione dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.
2. Inoltre il Concessionario decade:
 - a. in caso di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - b. per mancato allestimento della sede prevista dal precedente art. 8, nel termine ivi previsto;
 - c. sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
 - d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione;
 - e. violazione del divieto di sub concessione, subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto
 - f. violazione dell'obbligo di consegnare al Comune annualmente la banca dati, ai sensi dell'art. 7, comma 6;
 - g. mancata installazione, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, degli eventuali impianti delle affissioni come risultante dall'offerta in sede di gara;
 - h. altre ipotesi previste dalla legge.
3. L'Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013;
4. Ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 19.11.2015 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC nei seguenti casi:
 - ◆ qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - ◆ grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - ◆ qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..".

5. In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'Aggiudicatario da parte dell'Amministrazione comunale con Posta Elettronica Certificata.
6. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.
7. In caso di decadenza, il Comune attiverà il procedimento per l'escussione della polizza o incamererà l'intero importo della cauzione.
8. La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione dirigenziale.
9. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.
10. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 26 Penali

- 1.** Qualora fossero rilevate inadempienze o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione e dalle disposizioni vigenti, si procederà all'applicazione di penali, in relazione al fatto commesso, determinate con provvedimento del responsabile competente da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% della garanzia, fatta salva la facoltà da parte del Comune di pronunciare la decadenza della concessione o la risoluzione del relativo contratto, ricorrendo le condizioni in precedenza previste.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere mediante compensazione dall'aggio maturato a favore del concessionario.
4. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.
5. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie soggette a penale:
 - Affissioni protratte per oltre 5 giorni dalla scadenza indicata nel timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - Affissioni abusive protratte per oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni manifesto;
 - Mancata presentazione del rendiconto annuale, di cui all'art. 17: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Mancata predisposizione del report trimestrale delle occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 15: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Mancata sostituzione degli impianti in cattivo stato e/o abusivi e mancata effettuazione delle necessarie manutenzioni: il Concessionario deve corrispondere una penale di euro 500,00 per ogni impianto per il quale viene contestata la violazione;

- Inosservanza dell'orario di apertura al pubblico come da art. 8 e dell'eventuale ampliamento offerto in sede di offerta: il Concessionario deve corrispondere una penale di euro € 100,00 per ogni giorno in cui viene contestata la violazione;
6. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal responsabile competente nei limiti di cui al precedente comma 1.
 7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/1997.

Art. 27 Revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. La revoca è esercitata per iscritto, mediante provvedimento del soggetto competente, comunicata al concessionaria a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Art. 28 Riservatezza dei dati e segreto d'ufficio

1. Il Concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa. Al termine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.
2. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.
3. Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 29 Controversie e foro Competente

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione sarà sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria, la controversia potrà essere rimessa all'Autorità giudiziaria; il foro competente è quello nella cui giurisdizione è compreso il Comune di Foligno.

Art. 30 Spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipula del contratto di concessione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come

prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

Art. 32 Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale

1. Il Concessionario si impegna al rispetto del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 19.11.2015 e pertanto sono parte integrante del presente capitolato le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.
2. Il Concessionario si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001", nonché dal codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013 nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo.

Art. 33 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
 - Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni;
 - Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 34 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contenuto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed in particolare al D.Lgs 507/93, al Decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/1994, al Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11/09/2000, alla Legge 27/07/2000, n. 212 ed alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Allegati:

1. Prospetto degli incassi dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anni 2014-2016;
2. Elenco degli impianti delle affissioni esistenti
3. Estratto della delibera 424 del 17/10/2005
4. Vigente Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari;
5. Vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
6. Tariffe Imposta comunale sulla pubblicità anno 2017
7. Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017
8. Tariffe TOSAP anno 2017

ALLEGATO 1

Prospetto degli incassi dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anni 2014-2016.

Riscossioni ultimo triennio:

Anno	Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)			Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)		
	Temporanea	Permanente	Gettito tot.	Pubbliche affissioni	Urgenze	Gettito tot.
2014	33.106,50	346.280,42	379.386,92	181.735,82	12.935,82	194.671,64
2015	24.619,63	346.700,25	371.319,88	181.143,70	14.872,32	196.016,02
2016	47.731,17	349.455,55	397.186,72	182.480,51	13.323,12	195.803,63
MEDIA	35.152,43	347.478,74	<u>382.631,17</u>	181.786,68	13.710,42	<u>195.497,10</u>

Totale ICP + DPA (media annua)	€ 578.128,27
-----------------------------------	--------------

Anno	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche		
	Temporanea	Permanente	Gettito tot.
2014	68.375,09	49.361,92	117.737,01
2015	89.729,93	48.676,63	138.406,56
2016	84.912,51	54.750,42	139.662,93
MEDIA	81.005,84	50.929,66	<u>131.935,50</u>

Totale TOSAP (media annua)	€ 131.935,50
-------------------------------	--------------

Stima incassi annui ICP + DPA+ TOSAP	€ 710.063,77
---	---------------------

% Aggio base gara	30,00%
-------------------	--------

Importo aggio base annua	<u>€ 213.019,13</u>
-----------------------------	----------------------------

ALLEGATO 2

AGGIORNATO AL MESE DI MAGGIO 2017

ELENCO DEGLI IMPIANTI AFFISSINALI DEL COMUNE DI FOLIGNO						
UBICAZIONE	N°	TIPO IMPIANTO	DIMENSIONI	FUNEBRI- 46x33	NOTE	POSIZIONE
CENTRO	5	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	9	LAMIERE A MURO	140 X 200	x		
	2	STEND/BIF	210 X 200			
	1	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	3	LAMIERE A MURO	140 X 200			
	1	LAMIERE A MURO	140 X 200	x		
	10	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	4	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	1	LAMIERE A MURO	210 X 200	x		
	1	LAMIERE A MURO	140 X 200			
	7	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	1	LAMIERE A MURO	140 X 200	x		
	21	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	13	LAMIERE A MURO	200 X 140			
	14	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	40	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	5	LAMIERE A MURO	200 X 140	x		
	1	LAMIERE A MURO	210x200	x		
	2	LAMIERE A MURO	210 X 200			
	1	LAMIERE A MURO	210 X 200	x		
ANELLO ESTERNO E PERIFERIA	1	STEN/MON	140X200			
	1	STEN/MON	200X140			
	2	STEND/BIF	200 X 140			
	10	STEND/BIF	140 X 200	x	n. 1 accidentato	
	1	STEND/MONO	100 X 140			
	3	STEND/BIF	200 X 140			
	4	STEND/BIF	140 X 200			
	2	POSTER A MURO	600 X 300		senza lamiera	
	2	LAMIERE A MURO	300 X 140		sottopasso	
	1	STEND/MONO	140 X 200	x		
	8	STEND/BIF	140 X 200			
	4	STEND/BIF	200 X 140			
	1	STEND/BIF	140 X 200			
	1	STEND/BIF	200 X 140			
	2	POSTER A MURO	600 X 300		senza lamiera	
	2	LAMIERE A MURO	300 X 140		sottopasso	
	1	STEND/BIF	140 X 100	x		
	3	STEND/BIF	140 X 200			
	3	STEND/BIF	140 X 200			
	1	STEN/ BIF	140X200	X		
PERIFERIA	2	STEND/BIF	140 X 200			
	4	STEND/BIF	140 X 200			
	1	STEND/BIF	140 X 100	x		
	1	STEND/MOMO	140X200			
	1	STEND/MONO	140 X 100	x		
	1	POSTER SU PALI	600 X 300			
	2	STEND/BIF	200 X 140			
	2	STEND/MONO	140 X 100	x		
	1	STEND/MONO	140X200		rotatoria	
	4	STEND/BIF	140 X 200			
	1	STEND/MONO	210x200		lato fiume	
	2	STEND/MONO	140 X 200			

VIA MONTE ACUTO	2	STEND/BIF	140 X 200		
VIA M. POLLINO	1	STEND/BIF	140 X 200		
VIA GRAN SASSO	2	STEND/BIF	140 X 200		
	2	STEND/BIF	200 X 140		
VIA FEDELI	1	STEND/BIF	140 X 200		
	2	STEND/BIF	200 X 140		
VIA BETTINI	1	POSTER SU PALI/BIF	600 X 300		
VIA FIAMENGA	1	POSTER SU PALI	600 X 300		
VIA DA SANGALLO	1	POSTER SU PALI	600 X 300		
ZONA AGORA'	2	POSTER SU PALI	600 X 300		
VIA DE DOMINICIS	1	POSTER SU PALI	600 X 300		
VIA SANTO PIETRO	2	STEND/BIF	140 X 200		
	2	STEND/BIF	200 X 140		
VIA DEI MILLE	20	su legno muro	70x100		
	1	STEND/MONO	140 X 100		
	2	LAMIERE A MURO	200 X 140		
	3	STEND/BIF	140 X 200	X	
	2	POSTER A MURO	600 X 300		
	2	LAMIERE A MURO	140 X 200		
VIA MARCHISIELLI	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
	4	SU LEGNO	70X100		INFERIATA
VIA DAMIANO CHIESA	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
VIA PALOMBARO	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
VIA DEI MARTIRI	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
VIA BIXIO	20	MURO	100 X 140		
	20	MURO	70 X 100		
VIA SAURO	3	STEND/BIF	140 X 200		
VIA ROMA	10	STEND/BIF	200 X 140		
	1	STEND/BIF	140X100	X	
	6	POSTER SU PALI	600 X 300		
	13	STEND/BIF	140 X 200		
VIA TREVISO	2	STEND/BIF	200 X 140		
	1	STEND/BIF	140 X 200	X	
VIA FLAMINIA VECCHIA	2	STEND/BIF	200 X 140		
	1	POSTER SU PALI	600 X 300		
VIA SANTOCCHIA	1	STEND/BIF	140 X 200		
VIA CAMPOSENAGO	3	POSTER SU MURO	600X 300		
INTERMEZZI	20	70X100 SU MURO	70X 100		
VIA GORIZIA	9	LAMIERA MURO	140X200		
	2	LAMIERA MURO	200X140		
VIA S. ERACLIO	1	STEND/MONO	140 X 200	X	
	1	STEND/BIF	140 X 200	X	
	1	STEND/BIF	200 X 140		
VIA SCANDOLARO	4	POSTER A MURO	600 X 300		
CAVALCAVIA OMPI		MURO	70 X 100		
		MURO	100 X 140		
CAV. SCANDOLARO		MURO	100 X 140		
		MURO	70 X 100		
VIA DELLE INDUSTRIE	2	STEND/BIF	140 X 200		
MAESTA' FORMICA	1	STEND/MONO	70 X 100	X	
VIA STERPETE	2	STEND/BIF	140 X 200	X	
LOCALITA' BORRONI	1	STEND/MONO	140 X200	X	
	1	LAMIERA MURO	210X100	X	
LOCALITA' SOSTINO	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
	1	STEND/MONO	200 X 140		
LOCALITA' VERCHIANO	1	STEND/MONO	140 X 100	X	
	1	STEND/MONO	200 X 140		
LOCALITA' CAPODACQUA	2	LAMIERE A MURO	140 X 100	X	
LOCALITA' SCAFALI	1	LAMIERE A MURO	140x200		
LOCALITA' CORVIA	1	LAMIERE A MURO	140 X 100	X	
	1	LAMIERE A MURO	200 X 140		
LOCALITA' COLFIORITO	1	LAMIERE A MURO	140 X 100	X	
	2	LAMIERE A MURO	200 X 140		
LOC. SASSOVIVO	1	STEND/MONO	140 X200	X	
FRAZ. LEGGIANA	1	STEND/MONO	140X200	X	
FRAZ. MACERTOLA	1	STEND/MONO	140X200	X	
FRAZ. FIAMENGA	1	STEND/MONO	140X200	X	
FRAZ. CASENOVE	1	STEND/MONO	140x200	X	
FRAZ. SCOPOLI	1	STEND/MONO	140X200	X	
FRAZ. RASIGLIA	1	STEND/MONO	140X200	X	
FRAZ. VESCIA	1	STEND/MONO	200 X 200	X	

ANELLO ESTERNO E
PERIFERIA

FRAZIONI

IMPIANTI PROGETTO PUC 2

UBICAZIONE	TIPO IMPIANTO	QUANTITA'
F.LLI BANDIERA	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	3
	TOTEM TRIF 0,97X1,95	2
P.TA TODI	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
VIA N. SAURO	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
P.ZZA SAN DOMENICO	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
VIALE ROMA	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	4
	PALINA MONO 0,68X0,98	2
PORTA ROMANA /VIA CHIAVELLATI	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
VIALE MEZZETTI	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	3
P.ZZA UNITA' D'ITALIA	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
VIA OTTAVIANI	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
VIA CESARE BATTISTI	PALINA MONO 0,68X0,98	1
VIA OBERDAN/VIA CHIAVELLATI	PALINA MONO 0,68X0,98	1
VIA IV NOVEMBRE	PALINA MONO 0,68X0,98	3
VIA IV NOVEMBRE/P.TA ANCONA	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
P.TA ANCONA (DOPOLAVORO)	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
VIALE ANCONA	PALINA MONO 0,68X0,98	1
SPORTELLA MARINI	PALINA MONO 0,68X0,98	1
VIALE FIRENZE	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
	PALINA MONO 0,68X0,98	5
	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
P.ZZA SAN GIACOMO	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
LARGO CARDUCCI	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
CORSO CAVOUR	TOTEMTRIF 0,97X1,95	1
P.ZZA GARIBALDI	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
VIA III FEBBRAIO	TOTEM TRIF 0,97X1,95	1
	PALINA MONO 0,68X0,98	2
VIA ARCAMONE	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	2
VIA GRAN SASSO	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
VIA MAMELI	PALINA BIFACCIALE 0,68X0,98	1
VIA LAZIO	PALINA MONO 0,68X0,98	2

**ALLEGATO 3****COMUNE DI FOLIGNO**
Provincia di PERUGIA**COMUNE DI FOLIGNO**

Data 28 OTT. 2005

61446

CLASSIFICAZIONE

Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE

Atto n. 424 Seduta del 17/10/2005	OGGETTO: Piano generale degli impianti pubblicitari. Primo stralcio (Impianti per le pubbliche affissioni).
--	---

L'anno duemilacinque e questo giorno **diciassette** del mese di **Ottobre** alle ore **18,00**, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

Presenti	Assenti	
X		MARINI Manlio - Sindaco -
X		MISMETTI Nando
X		STELLA Salvatore
X		TRENTA Paolo
X		FUSARO Gianpiero
X		BONI Massimo
X		ZAMPOLINI Rita
X		ROMAGNOLI Massimiliano
X		FLAGIELLO Joseph

con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, Dott. Mauro Tordoni.

Prot. N. _____

Foligno, li _____

Allegati N. 2

CODICE:

N. 424

OGGETTO: Piano generale degli impianti pubblicitari. Primo stralcio (Impianti per le pubbliche affissioni).

AAAA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente dell'Area Programmi Economici che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione che detta la disciplina per l'individuazione e la collocazione degli impianti e mezzi pubblicitari demandando al Comune la possibilità di dettare particolari normative, anche in deroga, all'interno dei centri abitati;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del decreto sopracitato, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nonché per disciplinare l'effettuazione della pubblicità e dettare i criteri per la realizzazione del **Piano Generale degli Impianti pubblicitari**;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/02/2004 è stato adottato il nuovo regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamato l'art. 9, del vigente regolamento "Piano Generale degli Impianti" che al comma 11 prevede che in deroga a quanto disposto al comma 1, in sede di prima applicazione, può essere approvato un progetto stralcio, previo parere dell'Area Urbanistica ed Edilizia, del Comando Polizia Municipale, dell'Area Lavori pubblici, sentito il parere non vincolante della Commissione Edilizia;

Verificato che nel progetto sono state recepite tutte le osservazioni formulate dalle aree interessate e che lo stesso è stato approvato dalla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio in data 26/07/2005 (parere favorevole a condizione). Il parere è stato espresso anche dal punto ambientale per gli impianti ricadenti in zona di vincolo, per i quali è in fase di rilascio l'autorizzazione. Il progetto è costituito da un unico elaborato comprendente:

- 1) Relazione generale;
- 2) Planimetria catastale con l'inserimento degli impianti;
- 3) Foto dello stato attuale dei luoghi e futuro con impianti;
- 4) Tipologia dei manufatti con relative N.T.A.;
- 5) Esempi di composizione delle Cimase;

Rilevato che per completare il progetto generale occorre definire quanto sotto elencato:

-Impianti per affissione diretta:

-Impianti pubblicitari di proprietà privata:

-Impianti pubblicitari di proprietà privata in concessione a concorso:

-Preinsegne nel centro storico e altri centri abitati:

-Pubblicità su impianti di servizio:

-Mezzi di pubblicità temporanei:

Per adempire a quanto sopra è necessario costituire un gruppo di lavoro al quale dovranno partecipare le seguenti aree (con un loro esperto in materia di pubblicità) e precisamente:

Area Governo del Territorio, Area Servizi Finanziari, Area Lavori Pubblici, Area Vigilanza, Area Programmi Economici, che provvedano in termini brevi al completamento del piano, oltre all'aggiornamento del Regolamento degli Impianti e Mezzi Pubblicitari a seguito delle esperienze dirette acquisite nella prima fase di attuazione dello stesso.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dal Dirigente dell'Area Programmi Economici;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il Piano generale degli impianti pubblicitari. Primo stralcio (Impianti per le pubbliche affissioni) così come proposto dall'Area Programmi Economici, costituito da un unico elaborato comprendente:

- 1) Relazione generale;
- 2) Planimetria catastale con l'inserimento degli impianti;
- 3) Foto dello stato attuale dei luoghi e futuro con impianti;
- 4) Tipologia dei manufatti con relative N.T.A.;
- 5) Esempi di composizione delle Cimase;

2) Di disporre che gli impianti ricadenti in zona di vincolo ambientale e per i quali è stata attivata la procedura per l'ottenimento della necessaria autorizzazione, potranno essere collocati solamente dopo l'ottenimento della stessa;

3) Di dare mandato al Dirigente dell'Area Programmi Economici circa l'attuazione delle procedure e degli atti successivi per completare il progetto generale comprendente quanto sotto elencato:

-Impianti per affissione diretta:

-Impianti pubblicitari di proprietà privata:

-Impianti pubblicitari di proprietà privata in concessione a concorso:

-Preinsegne nel centro storico e altri centri abitati:

-Pubblicità su impianti di servizio:

-Mezzi di pubblicità temporanei:

4) Di disporre che per la realizzazione del progetto di cui sopra sia costituito un gruppo di lavoro al quale dovranno partecipare le seguenti aree (con un loro esperto in materia di pubblicità) e precisamente: Area Governo del Territorio, Area Servizi Finanziari, Area Lavori Pubblici, Area Vigilanza, Area Programmi Economici, che provvedano in termini brevi al completamento del piano, oltre all'aggiornamento del Regolamento degli Impianti e Mezzi Pubblicitari a seguito delle esperienze dirette acquisite nella prima fase di attuazione dello stesso.

AAAA



PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE SU
CARTINA TOPOGRAFICA E SU RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA
DELLO STATO ATTUALE E DELLO STATO DI PROGETTO ESEGUITO

Foligno Impresa Lavoro Sviluppo S.p.A.
Presidenza - Sede legale e amm.va: Via delle Industrie, 9 - 06037 FOLIGNO (Pg) - Tel. 0742.391461 - 0742.391442 - Fax 0742.670309
e-mail: films2002@libero.it - C. S. € 104.000,00 - C.C.I.A.A. N° REA 211302 - Reg. Imprese PG - 1999 - 13199 - Partita Iva: 02360460543

UBICAZIONE DELLE NUOVE INSTALLAZIONI

UBICAZIONE		POSTERS SU PALI	STENDARDO 140x200	STENDARDO 200x140	NOTE
VIA	.16 GIUGNO		2	2	PARALLELI ALLA STRADA
VIA	.4 NOVEMBRE		1	1	PARALLELI ALLA STRADA SU MARCIAPIEDE - LINEA PALI ESISTENTI
		1			A RIDOSSO RECINZIONE /DIMENSIONI RIDOTTE
VIA	ANCONA		1	1	PARALLELI ALLA STRADA SU MARCIAPIEDE-SU SPAZIO VERDE
		2	1	1	PARALLELI ALLA STRADA A RIDOSSO DEL MURO ADERENTE ALLA PARETE
VIA	BETTINI		2	2	SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
VIA	VIA BIANCA	1			A RIDOSSO RECINZIONE
VIA	CAMPAGNOLA	1 2			SU PALI ADERENTE ALLA PARETE-DEMENSIONI RIDOTTE SU PALI A ADERENTI ALLA PARETE
VIA	COL DI LANA	1	1		PARALLELI ALLA STRADA SU SPAZIO VERDE
		1	1		SU VERDE LATERALE PARCHEGGIO
VIA	DA SAN GALLO			2	LATERALE PARCHEGGIO
VIA	DEI MILLE	1	1		PARALLELI ALLA STRADA -SU LINEA ALBERI
				1	LATERALE PARCHEGGIO
				2	IN ADERENZA ALLA RECINZIONE
VIA	DELL'ARTIGIANATO	1			SU PALI A RIDOSSO RECINZIONE
VIA	EX ZUCCHERIFICIO	2			A RIDOSSO DI RECINZIONE /PROVVISORI IN ATTESA DI SISTEMAZIONE AREA
VIA	FEDELI		3		SU AIULE DI DELIMITAZIONE PARCHEGGI
VIA	FIAMENGA	1			A RIDOSSO RECINZIONE
VIA	FIRENZE	1			SU PALI A RIDOSSO RECINZIONE
	FIRENZE		6	6	PARALLELI ALLA STRADA TRA PISTA CICLABILE E STRADA
VIA	FIRENZE/DE AMICIS	1			DIETRO AL DISTRIBUTORE ESSO A FIANCO DELLA CABINA TELEFONICA
VIA	FIUME ALBEGNA		1		A RIDOSSO RECINZIONE
	FLAMINIA VECCHIA	2			SU PALI A RIDOSSO ,SIEPE
VIA	VIA FLAMINIA VECCHIA		3	4	PARALLELI ALLA STRADA
VIA	GISBERTO	2 2	1		A RIDOSSO DI RECINZIONE C/O PARCHEGGIO A RIDOSSO DI RECINZIONE
VIA	GRAN SASSO		2 1	2 1	SU SPARTITRAFFICO TRA PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO SU SPARTITRAFFICO TRA STRADA E PARCHEGGIO
	DELL'INDUSTRIE	1			SU PALI A RIDOSSO ALBERI
	MANIN	1			SU PALI A RIDOSSO RECINZIONE
	MEZZETTI		3	2	SU PALI ,LINEA ALBERI
VIA	M.ACUTO		2	2	SU BORDO MARCIAPIEDE LATO PARCHEGGIO
VIA	M. BIANCO		2	2	A RIDOSSO DELLA RECINZIONE
VIA	M. TIRELLA	1 1			PARCHEGGIO SPOSTATO TUTTO A DESTRA A RIDOSSO SIEPE
VIA	NIEVO		1	1	BORDO PARCHEGGIO SU VERDE
VIA	ROMA		4	4	TRA STRADA E PISTA CICLABILE LINEA ALBERI
PON	SAN MAGNO			2	SU PALI A RIDOSSO DEL MURO
ZON	SANT'ERACLIO		3	3	PARALLELI ALLA STRADA SU LINEA PALI
VIA	SANTOCCHIA	2			A RIDOSSO DI RECINZIONE LIMITE SPAZIO VERDE DOPO SPARTITRAFFICO
			1	1	SU SPAZIO VERDE TRA STRADA E PARCHEGGIO
VIA	SICILIA	1			PARALLELO ALLA VIA

VIA	SIENA		1	1	TRA PARCHEGGIO E VIALE , ENTRATA PARCO
VIA	SPORTELLA MARINI		1		TRA STRADA E PARCHEGGIO
		1			SU PALI A RIDOSSO RECINZIONE - DIMENSIONI RIDOTTE
VIA	TAGLIAMENTO	1			BORDO DESTRO - VIA PEDONALE
VIA	TRASIMENO		2	1	TRA DIVISORI DI PARCHEGGIO
VIA	TREVISO	1			SU PALI A RIDOSSO DI RECINZIONE
VIA			2	2	SU MARCIAPIEDE TRA STRADA E PARCHEGGIO
VIA	DEI TRINCI		1	1	FUORI STRADA - SU TERRA
VIA	UNGARETTI		1	1	SU DIVISORIO TRA STRADA E PARCHEGGIO
VIA	VANVITELLI		1	1	SU DIVISORIO PARCHEGGI

FRAZIONI


UBICAZIONE	POSTERS SU PALI	STENDARDO 140X200	STENDARDO 200X140	NOTE
ANNIFO		1	1	LATERALI ALLA STRADA
LOC BELFIORE		3	2	A RIDOSSO DI RECINZIONE
BORRONI		1	1	SU TERRA FUORI MARCIAPIEDE
BUDINO		2		A RIDOSSO DI RECINZIONE
CAPODAQUA		1	1	A RIDOSSO RECINZIONE - PARCO GIOCHI
COLFIORITO	1	2	1	A RIDOSSO DEL MORO PROVVISORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE AREA
CORVIA		1	1	A RIDOSSO RECINZIONE
FIAMENGA		1	1	LATO INTERNO MARCIAPIEDE
FORCATURA		1	1	A RIDOSSO DEL MURO
PALE		1	1	A RIDOSSO DEL MURO
PONTECENTESIMO		1	1	A RIDOSSO RECINZIONE
S.G. PROFIAMMA		1	1	BORDO ESTERNO STRADA
SCANZANO		1	1	SU MARCIAPIEDE FILO PIANTE
STERPETE		2	1	C/O SPAZZI VERDE-LATO PARCHEGGIO
VESCIA		3	1	A RIDOSSO RECINZIONE
VERCHIANO		1	1	PARALLELI ALLA STRADA

TOTALE IMPIANTI

33

75

65




STENDARDO

Dimensioni:

100x70-140x100-200x140
 70x100-100x140-140x200

Norme tecniche di attuazione

1. Realizzato con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, verniciato con colore "canna di fucile scuro"
2. Pali diametro 60 spessore 3 mm
3. Il pannello per l'apposizione dei manifesti, di lamiera 10/10, è fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti.
4. Lamiera zincata 10/10
5. L'ancoraggio al suolo è realizzato tramite annegamento in plinto di calcestruzzo
6. Gli impianti avranno una distanza da terra minimo 60 cm massimo 100 cm.
7. L'impianto sarà corredato di cimasa sulla quale verrà riportato:
 - a) logo del comune di Foligno + scritta comune di Foligno
 - b) impianto riservato ad affissione commerciale
 - c) impianto riservato ad affissione necrologiche
 - d) impianto riservato ad affissione istituzionale
 - e) numero dell'impianto



POSTER Dimensioni 6000x3000

Norme tecniche di attuazione

1. pannello, di lamiera zincata 10/10 racchiusa da cornici verniciate di colore *canna di fucile scuro*
2. Sostenuto da due montanti verniciati di colore *canna di fucile chiaro*
3. Ai lati e dalla parte non utilizzato risulterà chiuso in modo da configurarsi un corpo scatolare chiuso.
4. L'ancoraggio al suolo sarà assicurato tramite annegamento in plinto di calcestruzzo.
5. L'impianto sarà dotato di cimasa sulla quale sarà riportato:
 - a) Logo del comune + la scritta **COMUNE DI FOLIGNO**
 - b) Impianto riservato ad affissione commerciale
 - c) Impianto riservato ad affissione non commerciale
 - d) Numero dell'impianto



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento degli
impianti e dei mezzi pubblicitari
2011**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 2011

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI.....	1
Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento.....	1
Articolo 2 Nozione di centro abitato.....	1
Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale.....	1
Articolo 4 Imposta e diritti comunali.....	2
TITOLO II IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 5 Impianti pubblicitari permanenti.....	3
Articolo 6 Mezzi pubblicitari temporanei.....	4
Articolo 7 Altre forme di pubblicità e propaganda.....	4
TITOLO III IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA.....	6
CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	6
Articolo 8 Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni.....	6
Articolo 9 Piano Generale degli Impianti.....	6
Articolo 10 Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari.....	8
CAPO II - Norme comuni.....	8
Articolo 11 Limitazioni e divieti.....	8
Articolo 12 Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari.....	10
Articolo 13 Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari.....	11
Articolo 14 Targhetta di identificazione.....	11
Articolo 15 Collocazione dei cartelli, degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
Articolo 16 Dimensioni dei cartelli, degli impianti e mezzi pubblicitari.....	12
CAPO III - Insegne di esercizio e targhe.....	13
Articolo 17 Norme comuni.....	13
Articolo 18 Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2.....	15
Articolo 19 Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive.....	16
Articolo 20 Collocazione e caratteristiche nelle altre zone.....	16
Articolo 21 Dimensionamento.....	17
Articolo 22 Targhe professionali o di esercizio.....	17
CAPO IV - Impianti per le affissioni.....	18
Articolo 23 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni.....	18
CAPO V - Tende e bacheche	
Articolo 24 Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda.....	18
Articolo 25 Bacheche.....	19
CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio.....	20
Articolo 26 Preinsegne e pubblicità direzionale.....	20
Articolo 27 Impianti pubblicitari di servizio.....	20
Articolo 28 Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio.....	21
CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei.....	21
Articolo 29 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà.....	21
Articolo 30 Striscioni, locandine, standardi, bandiere, transenne.....	22
Articolo 31 Segni orizzontali reclamistici.....	23
Articolo 32 Pubblicità fonica.....	23
CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi.....	24
Articolo 33 Pubblicità sui veicoli.....	24
Articolo 34 Pubblicità con veicoli.....	24
Articolo 35 Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.....	26
CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda.....	26
Articolo 36 Gazebo e ombrelloni.....	26
Articolo 37 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante.....	27
Articolo 38 Farmacie-parafarmacie.....	27
Articolo 39 Pubblicità nelle edicole.....	27
Articolo 40 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica.....	27
Articolo 41 Pubblicità nei cantieri.....	28
Articolo 42 Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso.....	28

TITOLO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....30

CAPO I - Disposizioni generali.....30

Articolo 43 Finalità e ambito di applicazione.....	30
Articolo 44 Classificazione del Comune.....	30
Articolo 45 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria.....	30
Articolo 46 Stagione turistica - maggiorazione tariffaria.....	30

CAPO II - Imposta sulla pubblicità.....30

Articolo 47 Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.....	30
Articolo 48 Soggetto passivo.....	31
Articolo 49 Modalità di applicazione dell'imposta.....	31
Articolo 50 Dichiarazione.....	31
Articolo 51 Pagamento dell'imposta.....	32
Articolo 52 Rettifica e accertamento d'ufficio.....	32
Articolo 53 Tariffe per le varie tipologie di pubblicità.....	33
Articolo 54 Riduzioni dell'imposta.....	33
Articolo 55 Esenzioni dall'imposta.....	33

CAPO III - Pubbliche affissioni.....34

Articolo 56 Servizio delle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 57 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 58 Riduzioni del diritto.....	34
Articolo 59 Esenzione dal diritto.....	34
Articolo 60 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
Articolo 61 Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni.....	35

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio.....36

Articolo 62 Gestione del servizio.....	36
Articolo 63 Sanzioni tributarie e interessi.....	36

TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI.....37

CAPO I - Disposizioni generali.....37

Articolo 64 Autorizzazione e quadro normativo di riferimento.....	37
Articolo 65 Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.....	37
Articolo 66 Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento.....	37

CAPO II - Domanda e autorizzazione.....37

Articolo 67 Domanda di autorizzazione.....	37
Articolo 68 Domanda per impianti permanenti e relativi allegati.....	38
Articolo 69 Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati.....	40
Articolo 70 Istruttoria.....	41
Articolo 71 Nulla osta tecnico.....	42
Articolo 72 Autorizzazione ai fini ambientali.....	42
Articolo 73 Casi di esenzione dall'autorizzazione.....	43

CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione.....44

Articolo 74 Caratteristiche dell'autorizzazione.....	44
Articolo 75 Rinnovo dell'autorizzazione.....	44
Articolo 76 Installazione delle strutture autorizzate.....	44
Articolo 77 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	45
Articolo 78 Decadenza dell'autorizzazione.....	45
Articolo 79 Revoca e rinuncia all'autorizzazione.....	46
Articolo 80 Sospensione o modifica.....	46

CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico.....47

Articolo 81 Corrispettivi e diritti.....	47
Articolo 82 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.....	47
Articolo 83 Non applicabilità della tassa.....	48

CAPO V - Attività di controllo e sanzioni.....48

Articolo 84 Vigilanza e controlli.....	48
Articolo 85 Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione.....	48
Articolo 86 Rimozione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione.....	49
Articolo 87 Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato.....	49
Articolo 88 Sanzioni.....	49

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI.....53

Articolo 89 Entrata in vigore.....	53
Articolo 90 Norma di rinvio.....	53
Articolo 91 Adeguamento alle norme.....	53
Articolo 92 Abrogazioni.....	53

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art.2 D.Lgs n.507/93
- Allegato B - Indici di ricettività' flussi turistici
- Allegato C - Tariffe imposta sulla pubblicita'

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti da collocare, o collocati, lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche, di uso pubblico o private.

2. Esso disciplina inoltre l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la quantificazione degli altri diritti e canoni da corrispondere per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari come definiti al Titolo II.

3. La disciplina data dal presente Regolamento si fonda sulle disposizioni a carattere generale contenute: nel D. Lgs 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni....) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Regolamento persegue lo scopo di unificare e, ove possibile, semplificare i procedimenti connessi, nell'ottica della tutela: dei valori storico-architettonici; dei tessuti edificati dell'ambiente urbano; di quelli paesaggistici del territorio comunale; armonizzando detti procedimenti con gli altri previsti dalla legislazione vigente in materia edilizia e di tutela ambientale.

Articolo 2 Nozione di centro abitato

1. Ai fini del presente Regolamento si assume come nozione di "centro abitato", quella fornita dal Codice della Strada.

2. I centri abitati esistenti nel territorio comunale, sono individuati e delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come disposto dall'art. 4 del D. Lgs n. 285/1992. Il presente Regolamento recepisce sia quelli già definiti con la D.G.C. n. 180 del 15/2/03 con le modifiche apportate con la D.G.C. n. 243 del 7/7/03 sia gli aggiornamenti che saranno effettuati periodicamente ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3. Agli effetti del presente Regolamento:

- a) per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò sia il centro abitato che le strade comunali ubicate fuori dai centri abitati;
- b) con il termine Codice si intende fare riferimento al "Nuovo Codice della Strada";
- c) con il termine Regolamento di Attuazione si intende fare riferimento al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale

1. Fatta salva la suddivisione del territorio comunale stabilita all'articolo 45 ed effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1,¹ del D. Lgs. n. 507/93, ai fini del presente Regolamento e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti Pubblicitari" di cui all'articolo 9, il territorio del Comune di Foligno è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1 Centro Storico del capoluogo come individuato nella cartografia del PRG '97;

¹ L'articolo 4 reca "**Divisione del territorio comunale in località** - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:

"1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
omissis"

- 2 Nuclei di particolare interesse individuati dal PRG '97 come: *Aggregati Storici* (UC/CAS); *Aggregati Antichi* (UC/CAA); di *Interesse Architettonico Ambientale* (UC/CIAA);
- 3 Zone produttive come individuate dal PRG 97 UC/MPC – UC/MPIA – UC/MPT – UC/CPC - UP/PIP,UP/PPE,UP/PDL per interventi produttivi);
- 4 le restanti aree.

2. Per le aree sottoposte a tutela ambientale ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente comma si applicano le specifiche disposizioni, eventualmente più restrittive, dettate dal presente Regolamento.

Articolo 4 Imposta e diritti comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale al cui Titolo IV.

2. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di una tassa per la concessione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione² e dei diritti di esame e spese di sopralluogo³ oltre ad eventuali garanzie come definiti e precisati nel Capo IV del Titolo V del presente Regolamento.

3. Le attività di cui ai precedenti commi possono inoltre essere subordinate all'espletamento di procedure concorsuali in base alle previsioni del Titolo III e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" nel qual caso i canoni ed i diritti di cui ai commi precedenti sono definiti nei relativi bandi.

4. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo V del presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.

5. Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni nelle quantità e posizioni previste sia dal Titolo V del presente Regolamento che dal "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari". Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal Titolo IV.

² Articolo 53, comma 7, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
"omissis"

³ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)
"omissis"

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
"omissis"

TITOLO II

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI

Articolo 5

Impianti pubblicitari permanenti

1. La pubblicità permanente è quella esposta per periodi di tempo superiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve essere effettuata utilizzando manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè la caratteristica di "impianto".

2. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto:

- a. l'insegna d'esercizio: una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di diversa natura, installata esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce. Le caratteristiche devono essere tali da adempiere alla loro funzione esclusiva o principale che è l'identificazione immediata dell'attività svolta. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b. le targhe professionali o d'esercizio: consistono in una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio priva di luminosità propria ed installata nella sede dell'esercizio dell'attività. Può riguardare attività professionali o di qualsiasi altro genere;
- c. per le affissioni: quelli destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100;
- d. le tende: manufatti mobili o semimobili rivestiti in tessuto o materiali assimilabili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi della sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e recanti una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- e. le bacheche: manufatti aventi un frontale apribile oppure realizzate "a giorno", installate a muro o collocate a terra su supporto proprio;
- f. le iscrizioni su muro: quelle realizzate con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio dove ha sede l'attività a cui si riferiscono;
- g. i cartelli: manufatti, anche bifacciali, supportati da una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Sono utilizzabili in entrambe le facciate, anche per immagini diverse e possono essere luminosi sia per luce propria, che per luce indiretta. Possono essere collocati su struttura propria (cartelli isolati), ovvero su immobili esistenti (cartelli a parete);
- h. i cartelli a messaggio variabile: qualsiasi manufatto idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia meccanicamente che elettronicamente, comprensivi dei meccanismi di funzionamento. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta;
- i. le preinsegne: costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta;
- l. per la pubblicità di servizio: consistono in manufatti di vario genere aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "impianti pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 6**Mezzi pubblicitari temporanei**

1. La pubblicità temporanea è quella esposta o effettuata per periodi di tempo inferiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve utilizzare mezzi o elementi che non presentano le caratteristiche di impianto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51, comma 10,⁴ del Regolamento di Attuazione.

2. Si distinguono le seguenti tipologie:

- a. striscione, locandina, stendardo, bandiera: elementi bidimensionali, realizzati con materiali di qualsiasi natura, purché non deperibili rapidamente, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
- b. transenne mobili: quelle recanti un supporto idoneo a recepire pubblicità effettuata con pellicole adesive o a mezzo di scritte, marchi, messaggi dipinti o impressi sul metallo;
- c. segni orizzontali reclamistici: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici;
- d. pubblicità fonica: la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi, di norma, finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- e. pubblicità mediante automezzi: è quella effettuata utilizzando veicoli omologati per uso pubblicitario.
- f. Pubblicità mediante proiettori laser: è quella effettuata mediante proiettori laser per la diffusione di immagini relative ad avvenimenti e manifestazioni aventi di norma finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
- g. Totem con sponsor: manufatto in forma cilindrica, ellittica o di prisma per la pubblicità di eventi e manifestazioni. Non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor;

3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "mezzi pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

Articolo 7**Altre forme di pubblicità e propaganda**

1. La pubblicità e propaganda può essere effettuata anche con altre forme non riconducibili alle fattispecie definite negli articoli 5 e 6 ovvero sia che non presentano caratteristiche peculiari di impianto. Possono avere carattere sia temporaneo che permanente.

2. Sono individuate, sostanzialmente, le seguenti forme:

- a. la pubblicità sui veicoli: quella costituita da scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
- b. i manifesti: elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privi di rigidità, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, di servizio o di pubblico interesse ovvero propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti. Non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta;
- c. le vetrofanie: consistono in scritte con caratteri alfanumerici completate eventualmente da simbolo o marchio su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. È fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate;

⁴ L'articolo 51. (Art. 23 Cod. Str.) reca "**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:

"omissis"

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

"omissis"

- d. i mezzi pittorici: messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 18 installati in sicurezza ad impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere e sono esposti per il periodo di durata del cantiere stesso fatta salva la permanenza e l'integrità delle loro caratteristiche;
- e. gazebi o ombrelloni: manufatti con struttura portante in legno o ferro, coperti ma aperti lateralmente, destinati ad ospitare il materiale oggetto di propaganda ed eventualmente il personale addetto ad illustrare il mezzo pubblicitario oppure posizionati a servizio di bar e ristoranti. Hanno sempre carattere di temporaneità.
3. Nel prosieguo del presente Regolamento sarà data la disciplina anche per altri tipi e forme di impianti o mezzi finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili in base alle definizioni precedenti o di quelle date negli articoli 5 e 6. In particolare sarà data la disciplina per: impianti distribuzione carburanti; farmacie; parafarmacie edicole; volantinaggio; cantieri; nonché per la pubblicità nelle vetrine. Tali impianti o mezzi possono avere carattere di continuità e permanenza oppure temporaneo ed essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta secondo quanto sarà dettagliato nel relativo articolato normativo.
4. Nel prosieguo del presente Regolamento nel termine generico di "impianti e mezzi pubblicitari" si devono intendere inclusi anche quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

TITOLO III

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA

CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Articolo 8

Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni

1. La superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità o propaganda esposti in via continuativa da collocare nell'intero territorio comunale, è determinata nella misura massima di 3.000 metri quadrati di superficie espositiva. Da tale computo sono esclusi gli impianti, sia del pubblico servizio che dati in concessione, destinati all'affissione di manifesti; la consistenza è così ripartita:

- a. una quota pari a 2.000 mq, con l'esclusione di quelli di cui all'articolo 13, su spazi pubblici da autorizzare secondo i criteri dati dal presente Regolamento;
- b. una quota pari a 1.000 mq. da destinare alla collocazione di impianti pubblicitari da autorizzare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 e così ripartita:
 - b.1 una quota non superiore al 75% da collocare su spazi pubblici;
 - b.2 una quota non superiore al 25% da collocare su spazi privati, anche di uso pubblico con l'esclusione di quelli di cui all'articolo 13.

2. La superficie della pubblicità abbinata a impianti pubblicitari di servizio di cui all'articolo 27, su spazi e aree pubbliche, è determinata in misura non superiore a 200 metri quadrati di superficie espositiva.

3. Nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 3.000 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:

- a. mq 2.800 riservati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, di cui almeno il 30% destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, e non oltre il 70% destinati alle affissioni di natura commerciale;
- b. mq 200 da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili sugli spazi che saranno individuati dal piano di cui al successivo articolo 9.

4. L'ubicazione o la tipologia degli impianti di cui alle lettere b.1 e b.2 del comma 1 ed alla lettera b del comma 3, è definita nel Piano Generale degli Impianti, di cui all'articolo 9 (e che, nel prosieguo, per brevità, è denominato "piano").

5. Le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione di manifesti, devono essere uniformate alle tipologie che saranno rappresentate in allegato al piano.

6. Le quantità di cui ai precedenti commi non sono comprensive:

- a. delle insegne di esercizio disciplinate nel Capo III di questo Titolo;
- b. delle targhe professionali e di esercizio di cui all'articolo 22;
- c. della pubblicità esterna temporanea definita all'articolo 6;
- d. di quella ammessa e consentita all'interno delle vetrine disciplinate dall'articolo 42.

Articolo 9

Piano Generale degli Impianti

1. Il piano, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.3 del D.Lgs n.507/93, disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni esistenti, di pianificare e regolamentare le tipologie e le modalità di effettuazione della pubblicità, di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, di rendere possibili gli interventi di

sponsorizzazione o di sostegno economico per finalità di interesse per la città, il tutto nella quantità massima di pubblicità potenzialmente ammessa.

3. Il piano individua le tipologie degli impianti e disciplina la loro localizzazione.

4. In base alla finalità dei messaggi gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale o a contenuto non economico e sono suddivisi:

a) impianti per le pubbliche affissioni

- affissione istituzionale
- affissione commerciale
- affissione necrologica

e sono gestiti dal Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità;

b) affissione diretta

c) pubblicità esterna

su tali impianti è effettuata pubblicità di natura commerciale o a contenuto non economico direttamente dal proprietario dell'impianto.

5. Per la localizzazione degli impianti il piano individua le aree di addensamento pubblicitario:

- a) aree per gli impianti per le pubbliche affissioni;
- b) aree di circolazione veicolare per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.b), tramite procedura concorsuale nelle seguenti vie: Via Vasari, Via M. Arcamone, Via III Febbraio, circonvallazione sud/est (Borroni-Corvia), area del Plateatico inclusa Via F.lli Bandiera, Piazzale Unita' d'Italia, antistadio Santo Pietro, spazi pubblici area ex Centro Fiera, variante Foligno Nord, ex SS 3 Flaminia vocabolo Formoni. La disposizione si applica anche agli spazi contigui o prospicienti tali aree;
- c) aree di circolazione veicolare per impianti pubblicitari ai sensi art.8,c.1,lett.a);
- d) aree destinati ad impianti sportivi: l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito di impianti sportivi siano essi comunali, ancorché affidati in gestione o concessione, che privati di uso pubblico e' affidata ai soggetti gestori alle società sportive;
- e) aree destinate a parcheggio pubblico, a parcheggio delle medie e grandi strutture commerciali e delle aree attrezzate per lo sport: per le aree superiori a mq 200 e' consentita l'installazione di impianti pubblicitari da parte di operatori privati che, previa procedura concorsuale, presentino apposito progetto. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione del progetto anche in deroga ai criteri ed alle quantità stabiliti dal presente Regolamento.

6. Sono esclusi dalla disciplina del piano i mezzi pubblicitari collocati nelle o sulle sedi di esercizio o nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli. In deroga al precedente comma 5), il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

7. L'Amministrazione Comunale individua le aree di addensamento pubblicitario con l'approvazione di progetti che:

- 1) permettano di valutare il corretto inserimento ambientale degli impianti tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, compositive ed architettoniche dello spazio interessato.
- 2) rispondano alle esigenze di circolazione e traffico.
- 3) devono prevedere impianti pubblicitari con linea unitaria per forma, colori, materiali in modo da determinare una specifica identità al luogo oggetto dell'intervento.
- 4) i progetti devono ottenere il parere dell'Area Lavori Pubblici, della Polizia Municipale, della Commissione C.Q.A.P. ed altri eventuali nulla osta.

8. Il piano dovrà inoltre tenere conto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a) nel centro storico del capoluogo la pubblicità permanente, fatti salvi gli impianti per le pubbliche affissioni, è consentita solo per le insegne di esercizio, targhe professionali e di esercizio, tende e bacheche;

b) la viabilità posta a ridosso del centro storico del capoluogo e precisamente: Via IV Novembre, Via XVI Giugno, Via Nazario Sauro, Viale Mezzetti, Via F. Ottaviani, è destinata agli impianti per le pubbliche affissioni. La disposizione si applica anche alle aree prospicienti tali viabilità. In deroga a tale disposizione il Comune si riserva la facoltà di autorizzare talune tipologie di impianti pubblicitari qualora ritenuti utili e necessari sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

9. Il Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Titolo, approva il piano degli impianti su proposta dell'ufficio di cui all'articolo 66.

10. Nelle more della individuazione delle aree di addensamento pubblicitario gli impianti esistenti nei punti previsti dal c.5), possono essere mantenuti, se regolarmente autorizzati, ma solo fino alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione decorso il quale devono essere rimossi.

Articolo 10

Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

1. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari o per affissione di manifesti, nelle quantità stabilite dall'articolo 8, comma 1, lettera b), il Comune individua il contraente o l'ubicazione mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia.

2. Il procedimento concerne:

- l'individuazione del soggetto attuatore per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.1;
- l'individuazione dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b.2;
- l'individuazione del soggetto attuatore e dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 7.

3. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre vincoli aggiuntivi.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, il limite delle aggiudicazioni ad un medesimo soggetto non può superare, in ogni caso, il trenta per cento (30%) di quanto globalmente oggetto di procedure concorsuali.

5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, l'eventuale canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole ivi inclusa l'individuazione di particolari categorie di soggetti ammessi a partecipare nel caso di ubicazioni specifiche che saranno individuate dal piano quali, ad esempio, gli impianti sportivi o attrezzature pubbliche.

6. Costituisce criterio preferenziale da utilizzare nel caso di richieste superiori alle disponibilità, oltre all'offerta economica, la qualifica del soggetto richiedente come:

- associazione di interesse pubblico o generale;
- associazione avente finalità sociali;
- associazione senza fini di lucro;
- titolare di impianto similare che se pur autorizzato deve essere delocalizzato in base alle previsioni del piano;

secondo i pesi ponderali, le percentuali o i punteggi che saranno stabiliti dalle NTA del piano o dal bando.

CAPO II - Norme comuni

Articolo 11

Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di disco e di triangolo ovvero tale da ingenerare, per colore o messaggio, confusione con la segnaletica stradale.



2. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo o impianto pubblicitario. L'uso di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed in ogni caso deve essere evitato che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari si identifichi con quello dei segnali stradali onde non fuorviare l'attenzione degli utenti della strada.

3. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, di impianti pubblicitari di servizio o di altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe e di altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione, e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. Nelle zone individuate dal PRG come "aree boscate" o come "aree protette" ricadenti all'esterno del perimetro dello "spazio urbano" come risultante dallo stesso PRG, è vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, permanenti o provvisori. Il divieto non si applica alle insegne e targhe d'esercizio relative alle attività produttive e commerciali, ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché agli impianti e mezzi pubblicitari aventi finalità turistica locale o di illustrazione delle aree tutelate.

5. Non è consentito collocare impianti e mezzi pubblicitari, a carattere commerciale, in aderenza o sul muro di cinta dei cimiteri.

6. È vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di circoli o altre associazioni private.

7. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alla pubbliche affissioni, nelle aree destinate o attrezzate a verde pubblico o nei parchi cittadini; in questi ultimi è consentita la pubblicità mediante tende, gazebo, insegne di esercizio e bacheche effettuata da parte dei pubblici esercizi o attività di ristorazione negli stessi esistenti.

8. È fatto divieto di collocare impianti e mezzi pubblicitari su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate di particolare pregio, elementi architettonici in genere caratterizzanti le facciate di edifici ancorché non vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

9. È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari.

10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, purché nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. Tali cartelli non potranno avere una superficie per facciata superiore a mq. 6. In considerazione dei diritti di proprietà, l'autorizzazione di cui al Titolo V non è necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a centimetri quadrati 600.

11. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, conservando le proprie caratteristiche chimico-fisiche e deve essere evitato il ristagno d'acqua e l'accumulo di materiale vario. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.

12. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

13. Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere posizionati in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità rispetto al senso di marcia di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.⁵

14. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sui marciapiedi deve garantire il rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

⁵ Articolo 18, comma 2, del D. Lgs n. 285/92

15. È comunque sempre vietata, anche all'interno dei centri abitati, l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, sia permanenti che temporanei, nei punti individuati dal comma 3⁶ articolo 51 del Regolamento di Attuazione fatta eccezione per gli impianti per le affissioni e per quelli che saranno previsti dal piano.

16. All'interno dei centri abitati il divieto di cui alla lettera f) del citato comma 3 dell'articolo 51 del Regolamento di Attuazione si applica anche ai ponti ferroviari limitatamente alle facciate visibili dalle strade.

17. Nei punti di cui al precedente comma 16 è consentita, all'interno dei centri abitati, la pubblicità relativa alla manutenzione del verde di arredo secondo la disciplina espressamente definita dall'Amministrazione Comunale.

18. Gli impianti e mezzi pubblicitari posizionati in diagonale rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni date dal presente Regolamento per quelli posti perpendicolarmente all'interno dei centri abitati.

19. È sempre vietata la collocazione di impianti per le affissioni sulle aree private.

20. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di impianti o mezzi pubblicitari occupanti suolo o spazio pubblico o aggettanti su essi, i titolari o i concessionari sono obbligati ad eseguire a loro cura e spese sia la rimozione che la ricollocazione in pristino con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove sezioni del piano stradale.

21. L'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari, salvo ove espressamente previsto, è sempre soggetta ai procedimenti di cui al Titolo V ed al pagamento dell'imposta di cui al Titolo IV.

22. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari installati nell'intero territorio comunale devono contenere immagini, disegni, fotografie, oggetti figurati e scritte che non offendono la moralità pubblica, il buon costume, la pubblica decenza e l'ordine pubblico.

23. Per la collocazione e le dimensioni di tutti gli impianti e manifesti pubblicitari si rinvia agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

Articolo 12

Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari

1. Il tipo di luminosità potrà essere:

- a. con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente dovrà essere contenuta entro l'apertura del vano porta;
- b. con sorgente luminosa interna. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente è consentita esclusivamente per le insegne collocate all'interno dell'apertura del vano porta;
- c. con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali è consentita la luminosità diretta, oltre al rispetto dei requisiti per ciascun mezzo o impianto, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.⁷

⁶ L'articolo 51 del Regolamento reca "(Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza". Si riporta di seguito la disposizione citata:

"omissis"

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

"omissis"

⁷ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50 comma 1

3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.⁸

4. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non sono consentiti all'esterno nei centri abitati. All'interno, oltre al rispetto della specifica disciplina in materia di collocazione, devono avere un periodo di variabilità non inferiore ad un minuto se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli.

5. La collocazione degli impianti di cui al precedente comma è soggetta alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b, e conseguentemente ai procedimenti di cui all'articolo 10.

6. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari dotati di sorgenti luminose devono rispettare le disposizioni della L.R. n.20 del 28/02/2005 e il Regolamento Regionale n.2 del 05/04/2007 in materia di prevenzione da inquinamento luminoso e risparmio energetico.

In particolare:

- a) Il flusso luminoso totale emesso non deve essere superiore a 4500 Lumen al mq di superficie illuminata e devono essere dotate di dispositivi in grado di intercettare integralmente l'emissione luminosa emanata attraverso lo spessore dell'impianto stesso.
- b) Se di superficie superiore a 2 mq devono essere dotati di sistemi atti a ridurre l'emissione luminosa in misura non inferiore al 30 % entro le ore 24.

All'istanza dovrà essere allegato progetto illuminotecnico redatto da tecnico abilitato.

- c) Qualora gli impianti e mezzi pubblicitari si avvalgono di sorgenti esterne devono essere illuminati dall'alto verso il basso.

7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.⁹

9. Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accessibili, con effetto ordinato e non casuale. La loro consistenza e collocazione, quando esterna agli edifici, dovrà essere indicata negli elaborati progettuali presentati per l'autorizzazione. Il sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o riflessa deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

Articolo 13

Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari

1. L'installazione di impianti pubblicitari che presentino caratteristiche o dimensioni particolari e che non siano riconducibili alle definizioni date nel Titolo II o alle dimensioni date nel prosieguo del presente Regolamento, e che siano sostenuti da strutture infisse a terra è subordinata al rilascio:

- a. del permesso di costruire se a carattere permanente;
- b. dell'autorizzazione di cui al Titolo V se a carattere temporaneo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo chiamato a svolgere le funzioni della stessa.

2. Gli impianti di cui al presente articolo, salvo diversa specifica previsione del piano o risultanze delle procedure concorsuali, possono essere installati su aree private solo se queste hanno una superficie libera superiore a 1.000 mq e sono prospicienti la viabilità di adduzione al Capoluogo.

Articolo 14

Targhetta di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, tende, targhe professionali o di esercizio, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- a. l'intestazione "Comune di Foligno";
- b. il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c. il numero e la data dell'atto;

⁸ DPR 16/12/92, n. 495 art. 50, comma 2

⁹ DPR 16/12/92, n. 495, art. 50, comma 3

- d. nome della via e numero civico e per gli impianti stradali, ove individuabile, la progressiva chilometrica;
- e. la data di scadenza.

2. Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 15

Collocazione dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Codice e dell'articolo 51 del relativo Regolamento di Attuazione fatto salvo quanto espressamente previsto dai successivi articoli per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.

2. All'interno dei centri abitati, per le strade di tipo E) ed F) come definite dall'articolo 2 del Codice le distanze previste dall'articolo 51 del Regolamento di Attuazione sono così ridotte:

- a. metri 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, impianti semaforici e intersezioni;
- b. metri 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni per i quali tale distanza è ridotta a metri 20;
- c. metri 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- d. per gli impianti fissi per le affissioni, quando collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, la distanza può essere anche inferiore:
 - d.1. a metri 3 dal limite della carreggiata mentre non è prevista una distanza nel caso vi sia marciapiede o struttura salvapedoni;
 - d.2. a metri 20 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari in relazione allo schema di posa dell'insieme pubblicitario che si andrà a costituire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

3. I cartelli e gli altri impianti e mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dalla carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Regolamento di Attuazione. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

4. Ferme restando le prescrizioni di carattere comune e quelle riferite alle singole fattispecie la collocazione dei cartelli ed altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire perseguendo un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. A tal fine il *piano* potrà dettare ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di impianti in relazione alle specifiche previsioni.

Articolo 16

Dimensioni dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno dei centri abitati non devono superare, di norma, la superficie di 6 mq., ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13 e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.¹⁰; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq. se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro abitato del capoluogo, entro la distanza di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato.

¹⁰ Articolo 48, comma 1, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)

3. Per quanto riguarda le insegne di esercizio, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno del centro abitato si applicano i limiti di superficie stabiliti dal presente Regolamento per le singole tipologie di impianto. In assenza di specifica disposizione i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.

4. Le dimensioni degli impianti e dei mezzi pubblicitari posti nei centri abitati a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale e impianti sportivi, qualora detti edifici siano posti all'esterno della zona 3 e nel caso di interventi aventi particolare rilevanza, possono superare i limiti di superficie previsti per le singole tipologie solo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

5. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari da realizzare in attuazione di piani e/o progetti di arredo urbano predisposti dall'Amministrazione comunale, anche al fine dell'espletamento di procedure concorsuali, possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti in deroga alle disposizioni che precedono.

6. L'approvazione dei piani e/o progetti di cui al comma precedente è comunque subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione.

CAPO III - Insegne di esercizio e targhe

Articolo 17 Norme comuni

1. Fermo restando quanto disposto in via generale al precedente Capo II, le insegne di esercizio sono altresì soggette alla disciplina degli articoli che seguono anche in relazione alla ubicazione nelle zone definite dall'articolo 3.

2. Ai fini del presente Regolamento le "pertinenze accessorie" di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a, sono quegli spazi e quelle aree adiacenti alla sede dell'attività e posti a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Nel prosieguo del presente Regolamento dette pertinenze accessorie sono individuate anche come "pertinenze" o "pertinenze di esercizio". Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distaccati o diversi dalla sede dell'esercizio e devono essere posizionate in modo da individuare il percorso d'ingresso alla sede dell'attività e non con finalità di propaganda.

3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

4. Per le insegne di esercizio, comunque costituite, anche se in aderenza all'edificio, la distanza del massimo ingombro dalla carreggiata è stabilita in metri 1,5. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati.

5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.

6. Negli edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in nessun modo superare, in altezza ed in larghezza, le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

7. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse. Non è consentita la rimozione di inferriate di particolare fattura o pregio per ovviare a questa limitazione. Può essere autorizzata la posa d'insegne su recinzioni in muratura contenute in apposito riquadro senza comportare alcun oggetto sull'area circostante. devono essere a lettere singole opache o retro illuminate

8. In tutto il territorio comunale:

- a) le insegne di esercizio di qualsiasi tipo devono essere poste in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell'edificio, quali la simmetria gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali di porte e finestre;

- b) le insegne di esercizio non potranno essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano e marcadavanzale, né interessare arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi né sulle coperture;
- c) le insegne di esercizio devono contenere scritte in lingua italiana e possono contenere scritte in lingua diversa;
- d) le insegne di esercizio installate su area di pertinenza esterna per dimensioni, forme e materiali devono essere organicamente inserite nell'ambiente circostante.

9. Forme di insegna:

- a) **INSEGNA FRONTALE:** (a cassonetto a lettere scatolari singole opache o retroilluminate) devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto a filo esterno del muro, di cm10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina prevista dall'art.18
- b) **VETROFANIE:** sono consentite: 1) nei sopraluce, 2) nelle vetrine in misura non superiore al 40% della superficie della singola vetrina, 3) nella luce delle finestre.
- c) **A BANDIERA:** le insegne a bandiera possono essere installate, in un solo esemplare, da rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, farmacie, parafarmacie e dagli Enti o organismi di pubblica utilità. Tali insegne possono essere altresì installate per le attività turistiche produttive o extralberghiere, con esclusione di quelle ubicate nelle zone 1 e 2. Quelle relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
- d) **BANDIERE:** per le sole concessionarie di autovetture, si applica quanto previsto e disciplinato dall'articolo 19 del presente regolamento;
- e) **A TETTO O PENSILINA:** possono essere installate nel rispetto delle condizioni stabilite all'art.19 del presente regolamento;
- f) **SU SUPPORTO PROPRIO, PALINA O TOTEM:** Le insegne montate su supporto proprio o su palina o totem, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6,00. Negli insediamenti con destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale sono consentite altezze superiori da valutare caso per caso.

In nessun caso tali tipi di insegne potranno aggettare su suolo pubblico.

- g) **TARGHE:** vedi Art.22
- h) **TENDE:** vedi Art.24

10. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture mentre l'installazione sulle facciate è disciplinata dai successivi articoli. Gli esercizi e Studi medici, veterinari, studi professionali, avvocati, commercialisti ecc. per installare targhe professionali o insegne di esercizio devono presentare il preventivo nulla osta del proprio ordine professionale o apposita autorizzazione rilasciata dall'ente competente. La successiva collocazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

11. Negli edifici ricadenti nella zona 3 possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

12. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina data dall'articolo 18.

13. Ove non è possibile l'inserimento dell'insegna di esercizio in base alla tipologia della zona, potranno essere esaminate eventuali deroghe o forme alternative d'installazione a condizione che gli impianti o le posizioni non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, rispettino il corretto inserimento edilizio ed urbanistico e non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

14. Le insegne di esercizio devono essere caratterizzate da adeguato aspetto grafico; in particolare non devono presentare una eccessiva animazione e ridondanza di scritte che sono tipiche dell'impianto pubblicitario di propaganda.

Articolo 18**Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2**

1. All'interno delle zone 1 e 2 di cui all'articolo 3, oltre alle disposizioni dell'articolo 17, si applicano anche quelle di cui ai commi successivi.

2. In tali zone si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione degli ambiti urbani ove sono collocate le attività da pubblicizzare. In particolare, tra gli ambiti in cui dovrà perseguirsi tale criterio, si individuano le piazze, gli slarghi, gli incroci principali. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. A tal fine le domande di autorizzazione riferite a detti ambiti dovranno documentare la prescritta armonizzazione.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne, anche luminose, solo all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a ml. 2.20 minimi, essa dovrà essere installata nelle parte superiore dell'apertura del vano porta o vetrina. Per insegne a cassettoni dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto al filo esterno del fabbricato, di 5 cm. al fine di consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

5. Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata nella parte superiore del vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml. 2.20, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari a quella dell'apertura stessa purché progettata in modo coerente alla facciata e ad eventuali preesistenze e collocata nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. In tali fattispecie l'insegna non potrà essere del tipo a cassettoni. Nel caso in cui non sia possibile anche tale tipo di collocazione, l'insegna potrà essere collocata a parete a lato della porta d'ingresso nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere del Servizio Arredo Urbano e della commissione comunale qualità architettonica e paesaggio.

6. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali. Possono essere inserite nelle aperture al piano terra, ad eccezione delle finestre, nonché nei pieni murari, purché questi definiscano uno spazio adatto, senza mai interessare gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

7. Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti purché siano sottoposte alla valutazione della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

8. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno ovvero sostituite con vetrofanie.

9. Qualora la realizzazione delle insegne avvenga con l'utilizzo di pannelli di fondo e supporto, a chiusura di lunette, di vetrine e sovrapporta, di imbotti, questi non potranno essere realizzati con la messa in opera di materiale riflettente, laminati metallici non verniciati, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

10. È vietata l'installazione:

- a) dell'insegne di esercizio sotto portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sull'infisso della porta o vetrina dei locali che vi si affacciano;
- b) dell'insegne d'esercizio a messaggio variabile anche in modo provvisorio;
- c) dell'insegne d'esercizio tramite tipo iscrizioni su muro.

Articolo 19**Collocazione e caratteristiche nelle zone produttive**

1. All'interno delle zone produttive di cui al punto 3 del comma 1 dell'articolo 3, è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio, delle preinsegne, dei cartelli, dei cartelli a messaggio variabile, dei

segni orizzontali reclamistici e dei mezzi pubblicitari esterni temporanei, nelle modalità di seguito specificate. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. Per zone produttive si intendono le singole aree o gruppi di aree che il PRG qualifica come tali. Inoltre, sono da intendersi aree produttive anche quelle aree dove si svolge una prevalente attività produttiva.

3. Nelle zone produttive, come individuate nel precedente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei vani delle aperture, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.

4. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto della tipologia della facciata ovvero degli elementi che la caratterizzano. In questo caso deve essere autorizzata, in via preventiva, l'individuazione e l'assegnazione delle parti delle facciate del fabbricato che potranno essere utilizzate per la collocazione delle insegne di esercizio. In presenza di Area di pertinenza esterna al fabbricato, possono essere installati totem contenenti le denominazioni delle ditte o attività presenti nel fabbricato, e da valutare caso per caso, per quanto riguarda il numero la posizione e le dimensioni. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

5. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 66 del presente Regolamento, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.

6. Sulle pareti delle facciate può essere proposta l'esecuzione di pitture murali anche di grande formato ed a contenuto commerciale, da sottoporre al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. E' vietata l'installazione degli impianti pubblicitari sulle coperture. Sono fatte salve quelle regolarmente autorizzate che resteranno in vigore fino al termine dell'attività pubblicizzata. Possono essere installate insegne di esercizio sulle coperture a condizione che le stesse siano parte integrante del disegno architettonico dell'edificio. Il progetto è sottoposto al parere della Commissione Comunale Q.A.P. Gli impianti pubblicitari previsti sulla copertura dovranno avere un'altezza massima di norma pari a metri 2,00 e potranno riguardare anche più attività purché svolte nel medesimo edificio ma nel rispetto della stessa altezza e potranno essere luminose o illuminate indirettamente.

8. Le concessionarie o rivendite di autovetture, nel caso in cui sono obbligate dalla ditta produttrice, possono installare nell'area di pertinenza esterna gli impianti pubblicitari "bandiere" con le seguenti modalità:

- a) devono recare il logo o simbolo della azienda produttrice;
- b) devono essere installate in numero massimo di tre;
- c) devono avere in genere un'altezza massima da terra di m 6 e superficie massima del telo mq.....
- d) non sono ammesse su file parallele
- e) non devono in nessun modo ridurre o eliminare la visibilità della viabilità segnaletica stradale ed ambientale
- f) deve essere documentato l'obbligo contrattuale alla installazione delle bandiere.

Articolo 20

Collocazione e caratteristiche nelle altre zone

1. L'esposizione di insegne di esercizio, nonché di altri mezzi pubblicitari, relativi all'attività svolta vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e, al solo piano terreno, nei sopraluce, purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari, e nelle aperture murarie, ad eccezione delle finestre, senza sporgenza dal filo di facciata.

2. Sui prospetti degli edifici è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio cui è possibile associare un marchio di modeste dimensioni, a condizione che esse non

interferiscano con eventuali elementi caratterizzanti l'edificio.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, nei casi di cui trattasi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. Le insegne di esercizio potranno essere installate anche nelle parte superiore dell'apertura del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa, purché venga progettata in modo coerente alla facciata e collocata nel rispetto di eventuali particolari architettonici dell'edificio.

5. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole inserite nella parte superiore del vano porta, del vano vetrina o sopra di essa nonché nei pieni murari al piano terra.

6. Nei portici e colonnati in assenza di diversa collocabilità, l'insegna di esercizio possono essere installate negli spazi tra i pilastri e il porticato, purché ciò avvenga in modo unitario e uniforme e sia lasciata un'altezza libera di almeno m. 2,20.

7. Le attività site in edifici con destinazione di uso residenziale, commerciale, direzionale, con area di pertinenza esterna adiacente all'edificio, possono installare insegna di esercizio montate su supporto proprio o su palina o totem con dimensioni rapportate al contesto edilizio da valutare caso per caso.

Il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e ambiente.

Articolo 21 **Dimensionamento**

1. Le insegne da porre in opera sopra al vano porta dovranno avere: una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa; un'altezza di norma non superiore a 40 cm., salvo i casi di posa in opera in lunette o appositi sovrapporta di dimensioni maggiori; spessore massimo pari a 8 cm. per quelle non luminose e 15 cm. per quelle luminose.

2. Le insegne a bandiera, nei casi consentiti, dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:

- a. sbalzo massimo 60 cm.;
- b. altezza massima 70 cm.;
- c. distacco minimo dal fronte dell'edificio 10 cm.;
- d. distanza da terra al bordo inferiore pari a:
 - d.1 m. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali;
 - d.2 m. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

3. Il limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano alle sole zone 1 e 2 mentre quelli di cui al comma 2 lettere a., b., c. non si applicano nelle zone 3.

Articolo 22 **Targhe professionali o di esercizio**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed altre attività in genere è consentita solo in assenza di vetrina o in sostituzione dell'insegna di esercizio. Dette targhe devono essere collocate sulla porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa.

2. Sono consentite nelle dimensioni massime, per singola targa, di cm 35 di base e di cm. 25 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno essere della stessa tipologia o risultare collocate in un unico porta targhe. Nelle zone 3 e 4 non si applica il limite dimensionale.

3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

CAPO IV - Impianti per le affissioni**Articolo 23****Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

1. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi a ciò preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

2. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, può essere effettuata esclusivamente negli impianti fissi per le affissioni la cui nuova o diversa collocazione, rispetto all'attuale, sarà disciplinata dal *piano* di cui all'articolo 9.

3. Gli impianti si sviluppano secondo le seguenti tipologie:

- a. tipo "tabella";
- b. tipo "standardo";
- c. tipo "poster";
- d. tipo "trespolo".

4. Ove previsto dal *piano* è consentito, per gli impianti fissi "tipo tabella", la collocazione sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, purché detti impianti siano individuati e delimitati da una cornice.

5. Gli impianti fissi "tipo standardo" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello per l'apposizione dei manifesti sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

6. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

7. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V" opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 70 x 100 o cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

8. Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione di ogni impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia posta, di norma, ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.

CAPO V - Tende e bacheche**Articolo 24****Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda**

1. Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

2. La posa in opera delle tende potrà avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea d'appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi architettonici. L'apposizione della tenda non potrà occultare elementi architettonici o partiti decorativi della facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

3. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma che nel colore e materiale. Le domande di autorizzazione per tali impianti dovranno documentare il rispetto della presente disposizione.

4. Le scritte pubblicitarie sono consentite esclusivamente sulle fasce di finitura anteriore e laterali, poste in basso e con caratteri di altezza max. pari a 15 cm mentre lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede, o spazio interdetto alla circolazione, sottostante.

5. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ovvero ove sia prevista una fascia salvapedoni.

6. Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle parti esterne.

7. I limiti dimensionali sulle scritte pubblicitarie trovano applicazione solo nelle zone 1 e 2. Nel caso di tende aggettanti su spazi privati non sono posti limiti allo sbraccio. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. In nessun caso la tenda potrà essere sostenuta da montanti verticali.

Articolo 25

Bacheche

1. Le bacheche, come definite all'articolo 5, comma 2, lettera e., sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.

2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive o extralberghiere, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purché con funzione di porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.

3. Sui prospetti degli edifici confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a. è vietato il collocamento di bacheche o vetrinette destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali;
- b. è consentito il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, in particolare per quelli dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

4. Per le bacheche esistenti compatibili con il presente Regolamento è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria mentre per le altre è consentita la sola manutenzione ordinaria con divieto quindi della sostituzione integrale.

5. Le bacheche debbono essere collocate a muro evitando di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ed altri elementi architettonici delle facciate interessate.

6. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5. Dimensioni superiori sono consentite esclusivamente per i cinema teatri e per gli Enti pubblici o associazioni e partiti politici previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. Nelle zone 1 e 2 le bacheche devono essere costruite in legno o ferro verniciato o in acciaio inossidabile satinato. Nelle restanti zone è consentito anche l'impiego di alluminio anodizzato, preferibilmente elettroverniciato. Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Comunale qualità architettonica e paesaggio.

8. Le bacheche possono essere installate anche su supporto proprio qualora:

- a. ricadano su aree private e siano poste in essere nel rispetto della disciplina relativa ai cartelli;

- b. ricadano su aree pubbliche e siano destinate ad informazioni di pubblico interesse, esposizione quotidiani, informazioni politiche e sindacali purché non costituiscano impedimento al transito in base alla preventiva acquisizione del parere del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico;
- c. vi sia una specifica previsione del *piano* relativa ad aree pubbliche o di uso pubblico e per la finalità di pubblicità commerciale.

9. All'interno degli spazi concessi come occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

CAPO VI - Preinsegne e pubblicità di servizio

Articolo 26

Preinsegne e pubblicità direzionale

1. L'installazione, la gestione e la manutenzione delle preinsegne e della segnaletica direzionale di attività industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive, Enti pubblici ed attività di pubblico interesse sono eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale tramite l'Area Sviluppo Economico e Formazione, l'Area Servizi Finanziari e l'Area lavori Pubblici.

2. Per la collocazione delle preinsegne e segnaletica direzionale, all'interno dei centri abitati, l'Area Sviluppo Economico e Formazione redige, di concerto con l'Area Lavori Pubblici e Polizia Municipale, specifico progetto in base al quale vengono: 1) indicate singole aree di circolazione del territorio comunale; 2) previste per ogni area di circolazione specifico impianto atto a segnalare e localizzare aree produttive e singole attività ed esercizi; 3) individuati gli impianti di preinsegne e segnaletica direzionale conformi agli artt. n. 51, 78, 128 e 134 D.P.R. n. 495/92 e al vigente Regolamento; 4) individuati gli impianti non conformi da rimuovere. Il progetto è soggetto ad adeguamento o variante a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione o modifiche di quelle esistenti, nuove aree produttive ed attività, variazione delle attività presenti nella zona.

3. In occasione di avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentito realizzare la pubblicità di cui al primo comma a carattere temporaneo durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive allo stesso.

4. La rimozione dei manufatti di cui al precedente comma deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 88 a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

5. Per le installazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste per i cartelli, in materia di distanze e collocazione, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione. Nel caso di più attività segnalate nello stesso punto il supporto dovrà essere unitario.

Articolo 27

Impianti pubblicitari di servizio

1. La pubblicità sugli impianti di servizio è autorizzabile nei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni, nonché delle deroghe, poste dal presente Regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione all'esterno dei centri abitati. Il *piano* stabilisce le ubicazioni e, nel caso di particolari tipologie, al fine di perseguire uniformità, potrà prevedere il ricorso a procedure concorsuali.

2. Fino alla scadenza delle concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, alla data del presente Regolamento, la pubblicità apposta sugli impianti di servizio può essere mantenuta in deroga alle disposizioni del presente regolamento e comunque non oltre il termine ultimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le transenne parapiedi fisse, ove consentite dal *piano*, devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 2,00.

4. Per evitare la possibilità di concentrazioni, si applica il disposto dell'articolo 10, comma 4.

Articolo 28

Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera l., possono essere installati:
 - a. previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
 - b. secondo le previsioni del piano laddove si tratti di installazioni singole o puntuali da parte di soggetti privati;
 - c. previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del piano.
2. Gli impianti di cui al comma precedente da installare lungo le strade o in prossimità di esse, possono essere orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1,00¹¹.

CAPO VII - Mezzi pubblicitari temporanei

Articolo 29

Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. I mezzi pubblicitari indicati agli articoli 6 e 7, se aventi carattere di provvisorietà, sono autorizzati fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni indicate nell'articolo 51¹² del Regolamento di Attuazione quando posti all'esterno dei centri abitati o del presente Regolamento se posti all'interno dei centri abitati.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, in quanto temporanee, possono essere rilasciate anche in deroga dei limiti di distanza previsti dal presente Regolamento.
3. È vietata l'esposizione di cartelli, manifesti e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante e, di norma, su pali della pubblica illuminazione, su muri perimetrali esterni dei fabbricati, sulle cancellate e recinzioni di edifici sia pubblici che privati.
4. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione per la pubblicità dei circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 66 in base alla specifica legislazione.
5. L'esposizione dei cartelli provvisori o temporanei è consentita a decorrere dal quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. La rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive.

¹¹ Articolo 51, comma 8, del Regolamento di Attuazione - Si veda in proposito la nota all'articolo 26

¹² L'articolo 51 reca "(Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:

"omissis"

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

"omissis"

6. La collocazione di cartelli, manifesti e totem con sponsor, a carattere temporaneo per la pubblicità di spettacoli, eventi sportivi, manifestazioni promosse da Enti pubblici o privati ovvero a carattere politico o sindacale deve avvenire in base ai seguenti criteri:

- a) per ogni area di circolazione deve essere stabilito un numero massimo di mezzi pubblicitari da definire in base alle richieste ed alla tipologia dell'area. I manifesti, per ogni istanza, non devono essere superiori a tre per ogni area di circolazione indicate nell'autorizzazione;
- b) all'interno della stessa area di circolazione i mezzi pubblicitari devono essere uniformi e distribuiti in modo equilibrato;
- c) per i totem con sponsor la pubblicità relativa alla manifestazione, evento o spettacolo deve essere inserita in tutte le facciate. La pubblicità relativa agli sponsor deve essere distribuita in modo da non superare la metà della superficie di ogni singola facciata.

7. Nel caso di installazione su marciapiedi dei mezzi di cui al comma precedente deve essere garantito il transito ai soggetti disabili. La collocazione deve avvenire in sicurezza sia nei confronti dei pedoni che dei veicoli a cura e spese degli installatori. Nel caso di contemporaneità di manifestazioni o eventi non saranno consentiti più di tre manufatti per ciascuna di esse.

8. È vietata l'affissione di manifesti, volantini con messaggi pubblicitari di qualunque tipo sui muri dei fabbricati ed in altri luoghi non autorizzati.

Articolo 30

Striscioni, locandine, standardi, bandiere, transenne

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare eventi particolari, manifestazioni e spettacoli durante i 15 giorni precedenti ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.

2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, agli enti, alle associazioni, alle ditte o agli sponsor in genere.

3. Gli striscioni possono essere utilizzati solo per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico o collettivo o comunque patrocinate da Enti Pubblici mentre gli altri mezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative commerciali quali il lancio di prodotti, l'apertura di nuove attività, i saldi e le vendite promozionali solo nella sede dell'attività.

4. Gli striscioni devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità. A tal fine il concessionario predispone apposito progetto per la localizzazione e la tipologia delle strutture e provvede all'installazione dopo l'approvazione della Giunta Comunale che può avvalersi del parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

5. È vietata l'installazione di striscioni, locandine e standardi sulle cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.

6. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

7. La collocazione di bandiere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, può avvenire solo su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia.

8. La rimozione dei manufatti oggetto del presente articolo deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 88 a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

9. È consentito l'utilizzo di transenne mobili di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b, recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedano l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive; decorse queste ultime la rimozione deve avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. La mancata rimozione è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 88.

Articolo 31**Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c, sono ammessi unicamente:
 - a. all'interno di aree, anche ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi si applicano le limitazioni previste dall'articolo 51, comma 9, lettera b)¹³ del Regolamento di Attuazione.
2. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimuovibili, ma ben ancorati per il periodo dell'utilizzo, alla superficie stradale garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione relativa alla posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio in danno dell'inadempiente ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni vigenti al momento del verificarsi dell'inottemperanza ivi incluse quelle previste dall'articolo 88.

Articolo 32**Pubblicità fonica**

1. Nei centri abitati, previa autorizzazione, è consentita la diffusione sonora da autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché di quelli promossi o patrocinati dal Comune. I messaggi possono contenere pubblicità commerciale relativa agli sponsor della manifestazione.
2. La pubblicità fonica non è soggetta ad autorizzazione quando viene disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco quale autorità sanitaria o di protezione civile. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59¹⁴ del Regolamento di Attuazione in materia di propaganda elettorale.
3. La pubblicità fonica è altresì consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di eventi particolari nonché per le attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante. Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il percorso con relativi orari al fine di evitare il sovrapporsi di diverse pubblicità.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata:
 - a. in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - b. nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.
5. La pubblicità fonica può essere autorizzata:
 - a. nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
 - b. e' possibile concedere deroghe agli orari previsti dal punto a) nei giorni festivi e feriali in occasione di manifestazioni sociali, culturali, sportive ecc..
6. Ulteriori limitazioni in occasioni, orari o periodi particolari possono essere disposte con provvedimento motivato del Dirigente.
7. In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del dieci per cento, stabiliti dalla normativa vigente

¹³ Per la disposizione citata si veda la nota all'articolo 26

¹⁴ L'articolo 59 reca "(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica" - Si riporta di seguito la disposizione richiamata:
"omissis"

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

CAPO VIII - Pubblicità con e su automezzi**Articolo 33****Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità effettuata con i mezzi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a., ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione¹⁵ ed al pagamento dell'imposta, ove dovuto¹⁶.

2. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 34**Pubblicità con veicoli**

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto opera sia nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.

2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

3. È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g)¹⁷, del Codice ed appositamente omologati a tal fine, tra i quali sono compresi anche i

¹⁵ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riportano, di seguito, le disposizioni richiamate:
"omissis"

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili (86/cost).
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

"omissis"

¹⁶ La disciplina generale è data dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507. Si riporta di seguito la norma richiamata:
"**Articolo 13: [Imposta per la pubblicità effettuata con veicoli]**"

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

"omissis"

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 4 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati."

¹⁷ L'articolo 54 reca "**Autoveicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

- "1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

carrelli rimorchi utilizzabili a fini pubblicitari; la pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.

4. Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate mentre è consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario comunque costituito.

5. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si estende ai veicoli speciali di cui al comma 3, con riferimento alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.

6. I divieti di cui al presente articolo sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.

7. È consentita, in ogni caso, la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel relativo Regolamento di Attuazione.

8. È consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea mentre per i taxi e la pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata sui veicoli appartenenti alle ONLUS, associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive, si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 3, ¹⁸ del Regolamento di Attuazione.

9. Per le imprese che svolgono attività di noleggio di velocipedi e veicoli non dotati di motore a combustione interna e quelli destinati a circolare esclusivamente nelle aree pedonali e piste ciclabili, è ammessa la possibilità dell'effettuazione della pubblicità per conto terzi con le seguenti condizioni:

- deve essere contenuta nella superficie massima consentita dal veicolo senza sporgenze e di dimensioni massime di 600 cmq;
- il velocipede e/o veicolo deve contenere al massimo n.02 messaggi pubblicitari;
- è soggetta all'autorizzazione annuale;
- la pubblicità per ciascun mezzo pubblicitario deve rappresentare per il periodo di validità dell'autorizzazione un unico soggetto e deve riportare la sua ragione sociale e logo.

10. Gli autoveicoli indicati nell'art.54 del Codice della strada e quelli di proprietà di Ditte e/o imprese sui quali è apposto il proprio marchio e/o la ragione sociale non possono sostare in aree pubbliche e in aree private non di pertinenza della Ditta oltre 48 ore. Su tali veicoli in sosta prolungata oltre le 48 ore per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo che sia privata di efficacia.

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

omissis

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

omissis"

¹⁸ L'articolo 57 reca "**Pubblicità sui veicoli**" - Si riporta, di seguito, la disposizione richiamata:

"omissis

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;

c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

omissis"

11. Il mancato rispetto delle limitazioni e condizioni poste dal presente articolo oltre alle sanzioni previste dal Codice, dal Regolamento di Attuazione e dal D. Lgs. n. 507/93 per le specifiche fattispecie, comporta anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 88.

Articolo 35

Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

CAPO IX - Altre forme di pubblicità e propaganda

Articolo 36

Gazebo e ombrelloni

1. I manufatti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e, possono essere installati sia su aree private che su aree pubbliche o di uso pubblico secondo la disciplina data nei commi seguenti.

2. L'installazione su area privata è consentita solo nel caso si tratti di pertinenze, come definite all'articolo 17, comma 2, di insediamenti produttivi o commerciali nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 30, comma 1. Su detti manufatti può essere installata la sola pubblicità relativa all'iniziativa e/o al soggetto promotore o attuatore.

3. L'installazione su aree pubbliche, con il pagamento della relativa tassa, può avvenire solo previo parere favorevole del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e del Comando Polizia Municipale. I limiti temporali sono quelli stabiliti dall'articolo 30, comma 1.

4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente è consentita la contestuale installazione di altri mezzi pubblicitari, purché contenuti nell'area concessa, nonché delle eventuali preinsegne che possono essere installate anche in deroga al disposto dell'articolo 26, comma 1, stante il carattere di provvisorietà.

5. L'installazione su aree pubbliche o di uso pubblico è altresì consentita per funzioni connesse alle attività di ristorazione e di pubblici esercizi. In tali casi è consentita anche l'installazione di altri manufatti, nel medesimo contesto e finalizzati, oltre che a delimitare lo spazio concesso, anche a recare messaggi pubblicitari relativi all'attività svolta ed ai prodotti commercializzati.

6. La validità temporale per l'installazione dei manufatti di cui al precedente comma è quella stabilita nel provvedimento di autorizzazione o di concessione del suolo pubblico. In ogni caso l'autorizzazione all'installazione iniziale è subordinata alla presentazione di un progetto che dovrà ottenere anche il parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione che si dovrà esprimere ogni qualvolta vengano proposte variazioni che l'ufficio di cui all'articolo 66 ritenga significative.

7. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 40 delle NTA del PRG '97 per i manufatti similari a quelli di cui al presente articolo da installare su aree private con funzioni diverse da quelle qui disciplinate.

Articolo 37

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti; l'insegna d'esercizio può essere composta anche dal solo marchio. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina Verde, devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna

oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.

3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente Regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.

4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.

5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del Regolamento di Attuazione.

6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi o temporanei, non potrà superare l'otto per cento (8%) della superficie dell'area della stazione di servizio.

7. All'esterno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 38

Farmacie – Parafarmacie

1. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio, come definite all'articolo 17, comma 2, delle Farmacie, oltre alle insegne di esercizio, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa per la quale è derogabile il rispetto delle distanze minime di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice.

2. Nell'ambito del centro storico del capoluogo, l'insegna bifacciale deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, orologio o termometro. Per le parafarmacie l'insegna bifacciale a croce non deve essere di colore verde come dispone l'art.5 del D.lgs n.153/2009.

3. È altresì consentita la pubblicità disciplinata dall'articolo 42.

Articolo 39

Pubblicità nelle edicole

1. Nelle edicole la pubblicità di quotidiani, periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione nelle forme della sopraelevazione del manufatto.

2. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico.

Articolo 40

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitato in forma ambulante ovvero da automezzi e da aeromobili in movimento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale è consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, di carattere sociale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4. I volantini debbono riportare il seguente messaggio: *"Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra - Usate gli appositi contenitori - Grazie"*.

3. È consentita la distribuzione manuale, ambulante o da posti fissi, di volantini di tipo commerciale o di oggettistica pubblicitaria purché gli stessi riportino il messaggio di cui al precedente comma 2.

4. L'attività di cui al comma precedente è vietata nelle aree pedonali urbane.

5. È consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Articolo 41 **Pubblicità nei cantieri**

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente legislazione.

2. Nel centro storico i cartelli suddetti debbono avere una composizione ordinata ed essere possibilmente accorpati. In ogni caso debbono essere posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito sottostante.

3. Sulle pareti delle armature gravanti sul suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, e recinti connessi, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.

4. A tale scopo tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune per la realizzazione di staccionate ed armature su suolo pubblico o con esso confinanti si intendono comprensivi della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna fino all'altezza di tre metri da destinare alle pubbliche affissioni.

5. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, l'esposizione di messaggi pubblicitari è consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza oppure mediante mezzi pittorici di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d.

6. Nell'ambito del Centro Storico l'esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

7. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio deve restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione al collocamento dei messaggi pubblicitari di cui al presente articolo è subordinato alle valutazioni del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico che esprimerà il proprio parere in riferimento alle norme del Codice. L'autorizzazione non si rende necessaria per i cartelli di cui al comma 1.

9. Nei cantieri può essere effettuata pubblicità di vendita e/o affitto di unità immobiliari nel rispetto di quanto disciplinato nell'Art. 11 comma 10.

Articolo 42 **Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso**

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 40% in occasione di particolari eventi e fatta eccezione per ulteriori limitazioni stabilite dalla specifica legislazione in materia di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Tali percentuali si intendono riferite alla sola superficie della o delle vetrine.

2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale o sindacale delle categorie commerciali, possono essere collocati anche nelle vetrine e porte d'ingresso nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.

3. È soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine per pubblicizzare esclusivamente prodotti venduti o servizi relativi all'attività.

4. È altresì soggetto ad autorizzazione il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività. Per tali fattispecie sono derogabili i limiti espositivi stabiliti dal comma 1.

TITOLO IV
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali**Articolo 43****Finalità e ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso ai sensi del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente Titolo:

- a. con il termine Decreto si intende fare riferimento al Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. con il termine Comune si indica anche il concessionario nel caso di affidamento esterno.

Articolo 44**Classificazione del Comune**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Foligno appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, alla terza classe, in base alla popolazione residente.

Articolo 45**Categorie delle località e maggiorazione tariffaria**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: *speciale* (CS) e *normale* (CN). Nell'ambito della categoria speciale le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione. Il territorio ricadente nella categoria speciale è quello costituito dalle vie il cui elenco si allega al presente Regolamento sotto la lettera "A".

2. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del Codice. La restante parte del territorio comunale non compresa nella *categoria speciale* è da considerarsi *categoria normale*.

Articolo 46**Stagione turistica - maggiorazione tariffaria**

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici rilevati dagli indici oggettivi di ricettività, risultanti dalle tabelle allegate sotto la lettera "B" al presente Regolamento, applica per il periodo di mesi quattro dall'1 giugno al 30 settembre una maggiorazione del 50% delle tariffe. Detta maggiorazione attiene:

- a. la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del decreto;
- b. limitatamente a quelle di carattere commerciale e per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto.

CAPO II - Imposta sulla pubblicità**Articolo 47****Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile o percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 48 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste sia dalla legislazione vigente che dal presente Regolamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 49 **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

5. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

6. Qualora la pubblicità indicata nel prospetto tariffario allegato sotto la lettera "C" sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 50 **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 48 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione ove dovuta.

2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati anche in via telematica.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Il Comune effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/00 su un campione significativo di almeno il 20%.

7. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione, ove dovuta, deve essere comunicata all'ufficio di cui all'articolo 66 per l'attivazione dei conseguenti procedimenti sanzionatori.

Articolo 51

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, stabilito dalla legge al 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di gestione affidata all'esterno, al Concessionario.

3. È consentito l'utilizzo di altre modalità di pagamento ove previste dal regolamento Generale delle Entrate del Comune di Foligno. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 50. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 28/1/88, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

6. Il rimborso va richiesto entro il termine di due anni. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

7. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ferma restando la necessità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 52

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati: il soggetto passivo di cui all'articolo 48; le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario; l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi; il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Deve inoltre essere indicato inoltre il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'organo al quale il ricorso stesso deve essere diretto, salva sempre l'applicazione dell'autotutela come prevista e disciplinata dal Regolamento Generale delle Entrate.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

Articolo 53

Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

1. Le tariffe vigenti nel Comune per le varie tipologie di pubblicità sono deliberate annualmente dal competente organo e sono indicate nel prospetto allegato alla lettera C al presente Regolamento del quale fa parte integrante.

Articolo 54

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 55

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne dei locali o impianti di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - Pubbliche affissioni**Articolo 56****Servizio delle pubbliche affissioni**

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 57**Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto è quella espressamente indicata nel prospetto già allegato sub. C.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

4. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.

5. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7, del decreto. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.

6. Per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità all'articolo 51, commi 5, 6 e 7.

Articolo 58**Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Articolo 59**Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, quando esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, di elezioni politiche ed amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dalla Regione o dallo Stato anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

Articolo 60

Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno il Comune, su richiesta del committente, deve rendergli disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio ove va presentata la commissione per l'affissione devono essere esposti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 61

Manifesti necrologici, dimensioni e modalità per le affissioni

1. I manifesti necrologici e similari dovranno essere affissi all'interno degli spazi previsti nel piano generale degli impianti affissionali e dovranno avere un formato unico avente dimensioni max. 46x33;
2. Il servizio per l'affissione di manifesti necrologici e similari viene effettuato dalla società concessionaria (FILS) che assicurerà l'affissione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 10,00 e alle ore 15,30, il sabato mattina alle ore 9,30. Tutti i manifesti consegnati entro tale ora saranno affissi nella prima uscita utile. I manifesti resteranno affissi per un massimo di tre giorni e il numero massimo di manifesti è stabilito in n.20 copie nelle zone di città e immediata periferia, più le copie nelle zone frazionali, con l'avvertenza di concentrare l'esposizione nella zona di residenza del defunto;
3. L'affissione diretta di manifesti è consentita nelle frazioni mentre in città e nella immediata periferia è consentita l'affissione dei soli manifesti di annuncio e/o di partecipazione, con espressa esclusione di ogni altra tipologia anche nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi (natale/pasqua/ferragosto ecc..) osservando i seguenti orari: dalle ore 14,00 del sabato alle 21,00 della domenica e dalle ore 8,00 del giorno festivo infrasettimanale alle 21,00 del medesimo giorno ovvero alle ore 21,00 dell'ultimo giorno festivo;
4. I diritti di affissione dovranno essere calcolati su tutti i manifesti (compresi quelli affissi direttamente nelle zone frazionali) e dovranno essere regolarizzati il giorno successivo al festivo;
5. È vietata l'affissione al di fuori degli spazi appositamente predisposti. Nelle more di installazione di ulteriori impianti è consentita l'affissione fuori dagli spazi ma comunque nei punti predefiniti (la

TITOLO QUARTO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

concessionaria FILS provvederà a fornire l'elenco delle postazioni). Ogni violazione sarà sanzionata in applicazione della normativa vigente in materia;

6. E' consentito il posizionamento di standardi mobili in prossimità delle abitazioni dei defunti con l'obbligo di rimuoverli a funerale ultimato;

7. Nei casi consentiti per l'affissione diretta, la copertura di manifesti preesistenti dovrà rispettare la seguente priorità: manifesti di partecipazione, commemorativi, trigesimi;

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio

Articolo 62

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- a. in forma diretta;
- b. previa verifica della convenienza tecnica ed economica, tramite affidamento a soggetto esterno, in base alla normativa vigente.

Articolo 63

Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO V
PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI****CAPO I - Disposizioni generali****Articolo 64****Autorizzazione e quadro normativo di riferimento**

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, anche all'interno di aree private, pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento all'intero territorio comunale, ed il connesso regime sanzionatorio.

2. I riferimenti normativi sono dati dal D. Lgs. 15/9/93, n. 507, dal D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 241/90 e ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 65**Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi di esenzione espressamente indicati nell'articolo 73.

2. Nel caso di installazione all'esterno dei centri abitati, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente.

3. All'interno dei centri abitati, di cui all'articolo 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada che deve essere allegato alla domanda di cui all'articolo 67.

Articolo 66**Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento**

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, oggetto del presente titolo viene stabilito con appositi provvedimenti dell'Area Sviluppo Economico e Formazione Servizio Aree Produttive e Pubblicità che si avvale della collaborazione del Comando Polizia Municipale e del Concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità anche ai fini dell'esecuzione delle rimozioni e della conservazione del materiale rimosso.

2. Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio e di quello sanzionatorio è individuato con atto del Dirigente dell'Area competente.

3. Il provvedimento autorizzatorio è unico e comprende anche la concessione di occupazione suolo pubblico nei casi in cui l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari è effettuata su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

4. Il Responsabile del procedimento acquisisce anche i pareri interni dei vari uffici ed organismi comunali quando questi siano previsti dal presente Regolamento.

CAPO II - Domanda e autorizzazione**Articolo 67****Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione o l'effettuazione della pubblicità, sia temporanea che permanente, con i mezzi o gli impianti comunque definiti dal presente Regolamento da collocare: in luoghi pubblici o da essi visibili; in aree private, ove consentito; in quelle

private soggette all'uso pubblico o di pubblico transito o che assolvono standard pubblici; per la pubblicità fonica; per ogni altra fattispecie espressamente prevista dal presente Regolamento.

2. La domanda, in bollo, ed in base ad apposita modulistica, deve essere rivolta all'ufficio preposto e deve indicare il tipo di pubblicità ed il periodo di svolgimento o esposizione nonché le dimensioni e l'ubicazione del mezzo o impianto finalizzato ad effettuare la pubblicità come meglio precisato nei successivi articoli.

3. Con la modulistica di cui al comma precedente possono essere apportate integrazioni o variazioni a quanto previsto nei successivi articoli 68 e 69.

4. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui la pubblicità rientri nelle situazioni di esenzione dall'imposta di cui all'articolo 59 ovvero nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73.

5. Qualora dalla documentazione allegata alla domanda risultasse l'avvenuta installazione o effettuazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni fatta salva la possibilità di rilasciare il provvedimento a sanatoria nel caso di conformità alla disciplina vigente.

6. La domanda deve essere presentata nei casi di:

- 1) installazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei
- 2) sostituzione impianto pubblicitario intesa come modifica dello stesso senza aumento della superficie e purché non interessi edifici o aree soggette a tutela
- 3) variazione dell'impianto pubblicitario con la quale si intende la sostituzione dell'impianto preesistente con altro avente caratteristiche diverse per materiali, forme e dimensioni
- 4) variazione del solo messaggio pubblicitario
- 5) voltura autorizzazione

7. Nel caso in cui l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario comporti l'occupazione del suolo pubblico la domanda deve riguardare anche tale fattispecie ed esplicitare, ove necessario, lo spazio richiesto e la sua qualificazione e quantificazione.

8. Per le domande di rinnovo dell'efficacia dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 75.

Articolo 68

Domanda per impianti permanenti e relativi allegati

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la sommaria descrizione dell'impianto e la tipologia con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- e. gli estremi dell'autorizzazione ambientale di cui al Titolo II del D. Lgs 490/99 se già ottenuta ovvero la richiesta per il suo rilascio ove necessaria ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- f. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
- g. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- h. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;

- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio con particolare riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 2, e alle fattispecie di cui all'articolo 24, comma 3. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
- b. elaborati grafici di rilievo e progetto, redatti in scala adeguata ed opportunamente quotati, della facciata dell'edificio, da cui risulti l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale ad esso. Il disegno del prospetto completo non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;

ovvero

disegno quotato del mezzo o impianto pubblicitario comprensivo dell'eventuale struttura di sostegno sia che venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario nonché il rispetto dei limiti e delle caratteristiche previsti dal presente Regolamento.

In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo;

- c. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi o gli impianti vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - c.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - c.2 l'esatto punto di collocazione del mezzo o impianto pubblicitario;
 - c.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata;
 - c.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- d. dichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie;
- e. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- f. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e da tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 71 e dall'articolo 73.

Articolo 69**Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati**

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere riportati:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la data d'inizio e quella della fine della diffusione dei messaggi pubblicitari;
- d. la sommaria descrizione dell'impianto e la o le tipologie con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
- e. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
- f. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste o che in presenza di esso non si rende necessario il nulla osta;
- g. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
- h. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- i. l'impegno a rimuovere i mezzi o gli impianti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento;
- l. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
- l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
- m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.

2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:

- a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
- b. elaborati grafici, in idonea scala ed opportunamente quotati, che illustrino i mezzi o gli impianti da utilizzare corredati da planimetria con riportata la posizione o le posizioni previste per l'installazione;
- c. illustrazione del messaggio pubblicitario da esporre anche mediante documentazione fotografica o depliant illustrativi;
- d. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - d.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - d.2 l'esatto punto di collocazione dei mezzi o impianti pubblicitari;
 - d.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata di ciascun mezzo o impianto;
 - d.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
- e. dichiarazione, ove necessaria in relazione al tipo di manufatto, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va

presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.

- f. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
- g. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria. Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.

3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e dal tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 71 e dall'articolo 72.

Articolo 70 Istruttoria

1. L'ufficio di cui all'articolo 66 cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione ed in base alla Legge 241/90 ss. mm.ii. in materia di procedimento amministrativo.

2. Quando la collocazione di impianti o mezzi pubblicitari implichi, a giudizio del Responsabile del procedimento, particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati dal presente Regolamento o dal Piano, sono richiesti i pareri tecnici del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico e/o del Comando Polizia Municipale al fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico. I pareri sono acquisiti necessariamente qualora la domanda afferisca anche la concessione del suolo pubblico al fine di stabilire la compatibilità con il traffico e le caratteristiche costruttive e dimensionali della strada o dello spazio interessati; detti uffici possono formulare anche prescrizioni al fine di consentire l'attività richiesta.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata, entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione al protocollo della domanda. Qualora il richiedente presenti contestualmente più domande per un numero di impianti superiore a cinque o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a cinque, il predetto termine è fissato in 90 giorni.

4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, se il Responsabile del procedimento ritiene necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta dall'articolo 68 o dall'articolo 69 e nella specifica modulistica.

5. In caso di mancato ricevimento entro il termine posto, non superiore a 60 giorni, nella richiesta di integrazione la domanda viene automaticamente archiviata dandone contestuale notizia al richiedente.

6. qualora l'ufficio preposto accerti la non conformità dell'impianto o mezzo pubblicitario alle disposizioni Regolamentari e normative o l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi previsti nella apposita modulistica, ovvero dall'art.72 nel caso di interventi sottoposti a tutela ambientale, dichiara con apposito atto, ai sensi art.10 bis L.241/90, l'irricevibilità della domanda dando 10 gg di tempo per presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

7. Una volta completati gli accertamenti istruttori o divenuta efficace l'autorizzazione ambientale il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente precisando nella comunicazione la documentazione necessaria per il rilascio del titolo ivi incluso il pagamento dei diritti di cui all'articolo 84. Qualora la documentazione necessaria per il ritiro dell'autorizzazione non venga prodotta entro il termine di 90 giorni per le autorizzazioni a carattere permanente e i 15 giorni per le autorizzazioni temporanee, la domanda sarà archiviata con avvio procedimento sanzionatorio di cui all'art.88,c.8, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

8. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione, che deve intervenire nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, deve essere notificato, anche a mezzo del servizio postale, al richiedente e comunicato al soggetto preposto alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché a tutti gli uffici eventualmente coinvolti nello specifico procedimento.

9. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso necessiti acquisire d'ufficio l'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 72 e ricominciano a decorrere una volta che la stessa sia divenuta efficace.

10. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ufficio competente, o al concessionario, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per le verifiche di competenza anche ai fini dell'applicazione dell'imposta.

11. Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, gli uffici o organi consultivi facenti parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 20 giorni decorso il quale l'ufficio competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, salvi i casi di pareri obbligatori vincolanti che coinvolgano problematiche ambientali o paesaggistico-territoriali o che siano connessi con l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 71

Nulla osta tecnico

1. Nel caso in cui vengano collocati impianti o altri mezzi pubblicitari in vista di strade facenti parte del demanio comunale o in attesa di essere inserite nello stesso, gli interessati all'ottenimento del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda in bollo al Servizio Ufficio Tecnico del Traffico allegando, in duplice copia, la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a., c., e d. o all'articolo 69, comma 2, lettere a., b. c. e d. a seconda del tipo di impianto o mezzo pubblicitario.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda deve essere rilasciato il nulla osta o emesso il motivato diniego.

3. È facoltà del richiedente richiedere il nulla osta contestualmente alla domanda. In tal caso i termini per il procedimento si sommano e la documentazione da allegare deve comprendere anche quella necessaria per il rilascio del nulla osta individuata nel precedente comma 1.

Articolo 72

Autorizzazione ai fini ambientali

1. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99 è soggetta alla disciplina dell'articolo 157¹⁹ dello stesso decreto legislativo.

2. In conseguenza la collocazione lungo le strade, o in vista da esse, ricadenti in ambiti vincolati nonché in altre aree soggette alla stessa tutela è subordinata, oltre che al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 65 ove necessaria, al rilascio di specifica autorizzazione ai fini ambientali. A tal fine le domande sono soggette al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione integrata in base al disposto dell'articolo 39 della L. R. 31/1997.

3. La domanda di cui all'articolo 67 deve essere integrata da specifica richiesta regolarmente bollata, ai fini del precedente comma, ed oltre alla documentazione di cui all'articolo 68, deve essere corredata dei seguenti allegati:

- a. 1 marca da bollo di importo corrente da applicare sull'originale del provvedimento;
- b. 3 copie della documentazione fotografica, di tipo non istantaneo, applicata su cartoncino recante gli estremi del richiedente e l'oggetto della domanda relativa all'ambito oggetto di intervento con riportata la simulazione dell'intervento proposto;
- c. 3 copie del progetto comprendente:
 - c.1 lo sviluppo planimetrico dell'area, in scala adeguata, sul quale sia indicata l'esatta ubicazione del punto di installazione dell'impianto pubblicitario;

¹⁹ Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" ed è stato pubblicato nella G. U. n. 302 del 27/12/99, S. O. n. 229 - Si riporta di seguito la disposizione richiamata.

"Articolo 157 - **Cartelli pubblicitari** (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela."

- c.2 il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o della tipologia dello stesso
 - c.3 il manufatto da installare con le relative caratteristiche costruttive e le finiture
 - d. 3 copie della relazione tecnica ed illustrativa.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ambientale può essere presentata anche disgiuntamente da quella per l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario. In tal caso l'atto autorizzatorio dovrà essere allegato alla domanda di cui all'articolo 67.
5. L'autorizzazione ai fini ambientali non si rende necessaria per:
- a. l'esposizione di adesivi e iscrizioni poste sulle vetrine, porte e finestre;
 - b. i mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine;
 - c. le targhe professionali o di esercizio non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 73;
 - d. la pubblicità esposta o effettuata in forma provvisoria;
 - e. ogni altra fattispecie che non incida sullo stato dei luoghi sottoposti a tutela.
6. Il procedimento si svolge secondo la specifica disciplina data dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché delle norme regolamentari dell'Ente ivi inclusa l'individuazione dell'Area funzionale competente.

Articolo 73

Casi di esenzione dall'autorizzazione

1. Fermo restando l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV, salvi i casi di riduzione ed esenzione di cui, rispettivamente, agli articoli 54 e 55 sono esenti dall'autorizzazione di cui all'articolo 64:
- a. i cartelli "Vendesi - Affittasi" di cui all'articolo 11, comma 10, quando hanno una superficie non superiore a 200 cmq.;
 - b. l'insieme di cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi pubblicitari non luminosi collocati nelle vetrine di cui all'articolo 42 fatta eccezione per le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;
 - c. i cartelli autoportanti non luminosi di cui all'articolo 37, comma 4, quando hanno superficie non superiore a 250 cmq.;
 - d. le transenne mobili di cui all'articolo 30, comma 9;
 - e. la pubblicità con veicoli limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 34, comma 7;
 - f. la pubblicità sui veicoli di cui all'articolo 33;
 - g. la pubblicità fonica limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 32, comma 2;
 - h. la pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati di cui all'articolo 35;
 - i. il volantinaggio di cui all'articolo 40 fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 5 dello stesso articolo;
 - l. la pubblicità con veicoli limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 34, comma 7;
 - m. la pubblicità nei cantieri limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 1;
 - n. la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico;
 - o. la pubblicità esente dall'imposta di cui all'articolo 55 fatta eccezione per le insegne di cui alla lettera i. del comma 1 dello stesso articolo;
 - p. l'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni.
2. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dall'obbligo di rispettare le condizioni e le prescrizioni date dal presente Regolamento per le fattispecie individuate nel precedente comma.

CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione**Articolo 74
Caratteristiche dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed ha validità triennale ed è rinnovabile purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo di cui all'articolo 75.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace ed in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 88. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del provvedimento di voltura.
3. L'autorizzazione è rilasciata con salvezza dei diritti di terzi che debbono essere fatti valere nelle sedi previste.
4. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento include anche la concessione del suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso nel rispetto della specifica normativa regolamentare e di quanto previsto dall'articolo 82.
5. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza. Il mancato possesso formale così come la mancata esibizione sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 88.

**Articolo 75
Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.
2. Per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del Codice o che, comunque, non contengano la prescrizione relativa alla validità triennale le modalità per il rinnovo sono quelle date dall'articolo 84.
3. Nel caso di inutile decorso del termine di cui ai commi 1 e 2 la domanda sarà considerata come riferita a nuova autorizzazione.
4. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti, nonché di conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.
6. Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia accolta, motivatamente, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.
7. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio di cui all'articolo 66 indipendentemente dall'ufficio comunale o Ente che ha rilasciato il provvedimento originario.
8. Il rinnovo, nel caso in cui sia prevista l'occupazione del suolo pubblico, non può essere ammesso qualora non sussistano più le condizioni, motivate, per la concessione del suolo pubblico. In tali fattispecie il rinnovo è subordinato ai pareri di cui all'articolo 70, comma 2.
9. Nel caso di aree o immobili sottoposti alla tutela di cui al Parte terza Titolo I D.Lgs n.42/2004 il rinnovo può avvenire solo in vigenza della validità dell'autorizzazione ambientale ovvero, in caso di intervenuta decadenza, solo previo il rilascio di nuova autorizzazione ambientale.

**Articolo 76
Installazione delle strutture autorizzate**

1. Il rilascio dell'autorizzazione abilita l'immediata installazione dell'impianto che deve comunque avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio.

2. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve darne comunicazione all'ufficio di cui all'articolo 66, entro il termine di cui al precedente comma, esplicitando la volontà di non procedere alla collocazione richiesta. La rinuncia può essere espressa anche in qualsiasi momento del procedimento istruttorio; in tal caso sono comunque dovuti i diritti connessi alla presentazione ed agli adempimenti istruttori.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione includa la concessione del suolo pubblico la mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione della relativa tassa e degli altri oneri collegati all'atto.

4. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, è ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione a cura del quale deve essere eseguito.

5. Sono pure ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti o delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

6. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del titolare ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 77

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, ivi incluse le fattispecie di cui all'articolo 11, comma 20;
- c. procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d. applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato, la targhetta di identificazione di cui all'articolo 14, nel rispetto delle condizioni poste dallo stesso articolo.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o a quanto eventualmente prescritto dai regolamenti condominiali.

3. Il titolare dell'autorizzazione, o suo avente causa, deve utilizzare le strutture destinate alla pubblicità, comunque definite dal presente Regolamento, per tale scopo e non può mantenerli in assenza della diffusione di messaggi per un periodo di oltre 180 giorni dalla installazione ovvero dalla rimozione del precedente messaggio. Non costituisce messaggio pubblicitario l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.

Articolo 78

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
- c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione fatti salvi i connessi provvedimenti sanzionatori;
- e. la mancata collocazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f. la fattispecie di cui all'articolo 80, comma 3;
- g. il decorso del termine di validità dell'autorizzazione in assenza della domanda di rinnovo.

2. Nei precedenti casi permane comunque, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento della tassa prevista fino alla intervenuta decadenza, nonché di ogni altro onere collegato al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 79

Revoca e rinuncia alla autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata:

- a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b. in caso di modifica dell'assetto viabilistico o del traffico cui consegua l'incompatibilità con quanto oggetto dell'autorizzazione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 19;
- c. nel caso di mancato pagamento nei termini della tassa per l'occupazione del suolo pubblico quando dovuta.

2. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso della tassa eventualmente già versata a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

3. La revoca, così come la rinuncia, deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

Articolo 80

Sospensione o modifica

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 19, può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per la tassa eventualmente già versata.

2. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione notificata all'interessato almeno 30 giorni prima.

3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'articolo 58, comma 2,²⁰ del Regolamento di Attuazione.

²⁰ L'articolo 58 reca "(Art. 23 Cod. Str.) *Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice*" e se ne riporta, di seguito, il testo.

"1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria."

5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, si procede all'applicazione della tariffa di competenza, provvedendo, se occorre, al relativo conguaglio.

6. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova collocazione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 81 Corrispettivi e diritti

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di imposta sulla pubblicità, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 comporta il pagamento del corrispettivo e dei diritti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 e definiti dal presente articolo.

2. I Diritti di rimborso spese ed esame e di segreteria devono essere corrisposti, rispettivamente, al momento della presentazione della domanda per installazione impianti pubblicitari e in sede di rilascio dell'autorizzazione. La TOSAP viene applicata dall'Area Servizi Finanziari.

3. I diritti di rimborso spese ed esame sono così quantificati:

a. rimborso spese stampati ed accertamenti.....	€ 12,95
b. diritti di esame.....	€ 8,70
c. rimborso spese postali.....	€ 5,30

4. I diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni sono così quantificati:

a. per le autorizzazioni temporanee.....	€ 27,90
b. per le autorizzazioni permanenti.....	€ 55,90

5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il primo adeguamento dovrà avvenire entro un biennio dalla data di esecutività del presente Regolamento.

6. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvede alla comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – secondo il disposto dell'articolo 405, comma 3²¹, del Regolamento di Attuazione.

7. Qualora in sede di rilascio del nulla osta tecnico di cui all'articolo 71 l'ufficio preposto ravvisi la necessità di subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito cauzionale o alla prestazione di una polizza fidejussoria, ne darà motivazione nel provvedimento con la contestuale quantificazione.

8. L'ufficio di cui all'articolo 66 provvederà agli adempimenti conseguenti al disposto del comma precedente ivi inclusi la restituzione del deposito o lo svincolo della polizza, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio che l'ha richiesta.

Articolo 82 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.

1. Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento della tassa per l'occupazione commisurata alla

²¹ Articolo 405, comma 3, del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495)

omissis

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

omissis

effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico Regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

Articolo 83

Non applicabilità della tassa

1. Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione della tassa per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

- a. affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione;
- b. impianti concessi per le affissioni dirette;
- c. pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle;
- d. pubblicità su pensiline e paline fermata bus;
- e. pubblicità con frecce direzionali per strutture ricettive;
- g. pubblicità obbligatoria per legge.

2. Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'articolo 4, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione, la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

CAPO V - Attività di controllo e sanzioni

Articolo 84

Vigilanza e controlli

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Non e' consentito il mantenimento e la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non conformi alle norme del presente Regolamento ed a quelle del Codice e del regolamento di attuazione.

3. Sulle basi del censimento impianti e mezzi pubblicitari presenti nel territorio comunale, periodicamente aggiornato, l'ufficio di cui all'art.66 effettua i relativi accertamenti in base alle procedure stabilite dall'art.88.

4. Gli accertamenti di cui al comma precedente riguardano: a) gli impianti e mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione; b) gli impianti e mezzi pubblicitari che autorizzati al momento dell'installazione non sono stati interessati da autorizzazione di rinnovo triennale; c) gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del codice o che non contengono la prescrizione relativa alla validità triennale o la cui autorizzazione e' stata rilasciata da altri uffici del Comune.

5. Gli impianti e mezzi pubblicitari di cui al comma precedente, se conformi al presente Regolamento, possono conseguire la sanatoria previa specifica istanza di autorizzazione postuma redatta nelle forme di quella preventiva.

Articolo 85

Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o alla presentazione di una denuncia di cessazione, i relativi impianti e mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non si ottemperi a detto obbligo, vi provvede l'ufficio di cui all'articolo 66, previa diffida ed in danno dell'inadempiente.

3. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, ²² del D. Lgs. 507/93 e del successivo articolo 86.

Articolo 86

Rimozione e sequestro di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o dal D. Lgs. 507/93.

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del D. Lgs. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.

4. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.

5. La procedura di cui al comma 3 dovrà essere altresì adottata nel caso di impianti o mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.

6. Con apposito provvedimento, predisposto dall'ufficio che ha proceduto alla rimozione, gli impianti e i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

7. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare il procedimento per l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 87

Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

2. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.

3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

4. Nel caso in cui un medesimo soggetto, e per la stessa tipologia di impianto, reiteri per oltre tre volte il comportamento che ha portato alla rimozione del materiale questo può essere sequestrato ai fini della successiva confisca.

Articolo 88

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni date dall'articolo 23 del Codice, come recepite dal presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 11 dell'articolo 23 del Codice.

²² L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" - Si riportano di seguito le disposizioni richiamate:

"omissis"

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

"omissis"

2. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 12 dell'articolo 23²³ del Codice.

3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 52, ovvero nel caso in cui detta dichiarazione risulti infedele, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23²⁴ del D. Lgs. 507/93.

4. Alle violazioni relative alle disposizioni date dal presente Regolamento in materia di svolgimento della pubblicità, nonché a quelle date con i provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24²⁵ del D. Lgs. 507/93.

²³ L'articolo 23 reca "**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**" – Si riportano di seguito le disposizioni citate:
"omissis"

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1596.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

"omissis"

²⁴ L'articolo 23 reca "**Sanzioni ed interessi**" – Si riporta di seguito il testo

"1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento." (1) – (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, D. Lgs. 18.12.1997, n. 473

(2) La sanzione della multa, prima parificata all'ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata successivamente elevata da:

- D.Lgs.C.P.S. 05.10.1947, n. 1208

- art. 1, L. 23 febbraio 1950, n. 66

- art. un., L. 13 marzo 1958, n. 282

- art. 3, L. 12.07.1961, n. 603

- art. 17, L. 28.03.1968, n. 415

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

- art. 8, D.L. 30.09.1989, n. 332

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

²⁵ L'articolo 24 reca "**Sanzioni amministrative**" – Si riporta di seguito il testo:

"1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione (si osservano le norme contenute nelle sez. I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative), salvo quanto previsto nei successivi commi. (1)

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni

5. Nel caso di installazione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 86.

6. Le violazioni alle disposizioni date dal presente Regolamento, quando integrano fattispecie diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis²⁶ del D. Lgs. 267/00 graduata in funzione della tipologia della violazione stessa.

7. Con apposito provvedimento, in applicazione al disposto del presente Regolamento, viene definita la gradualità della sanzione in relazione alle seguenti fattispecie:

- a. difformità alle disposizioni di cui:
 - a1. all'articolo 31, comma 3 oltre alla sanzione accessoria della rimozione come disposto dallo stesso comma 3;
 - a2. all'articolo 34 oltre alla sanzione accessoria della rimozione o dell'oscuramento per le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo;
 - a3. all'articolo 41, commi 1 e 2 oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- b. violazione al disposto dell'articolo 29, comma 6, penultimo periodo, per ciascun mezzo pubblicitario oltre quelli consentiti, nonché sanzione accessoria della rimozione applicabile anche nel caso di avvenuta scadenza del termine posto per il mantenimento;
- c. mancata rimozione delle preinsegne di cui all'articolo 26, comma 4 entro il termine di cui al comma 5 dello stesso articolo oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- d. violazione al disposto dell'articolo 26, comma 6, ultimo periodo, per ciascuna preinsegna oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- e. mancata rimozione delle transenne di cui all'articolo 30, comma 9 oltre alla sanzione accessoria della rimozione espressamente prevista dallo stesso comma;
- f. esposizione provvisoria di locandine in violazione al disposto dell'articolo 39, comma 2 con la specificazione che la sanzione è dovuta per ogni accertamento;
- g. violazione conseguente al mancato inserimento del messaggio previsto all'articolo 40, comma 2, ultimo periodo;
- h. volantinaggio nelle zone di cui all'articolo 40, comma 4;
- i. omessa comunicazione della variazione del messaggio pubblicitario in violazione al disposto dell'articolo 67, comma 6;
- l. omessa o ritardata presentazione della domanda di voltura in violazione alle disposizioni date dall'articolo 74, comma 2;
- m. non ritiro o mancata esibizione dell'atto autorizzatorio in violazione al disposto dell'articolo 74, comma 5;
- n. violazione al disposto dell'articolo 77, comma 3, oltre alla sanzione accessoria della rimozione.

ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma."

²⁶ Il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 reca "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" - L'articolo 7-bis è stato aggiunto dall'articolo 16 della legge 16/1/03, n. 3 e se ne riporta il testo:

"Articolo 7-bis Sanzioni Amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

8. Qualora nelle fattispecie elencate al precedente comma sia prevista la sanzione accessoria della rimozione questa avviene secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 86.

9. Il procedimento di cui all'articolo 86 si applica inoltre a tutte le fattispecie in cui la rimozione degli impianti o mezzi pubblicitari sia prevista dalle disposizioni del presente Regolamento.

10. Nel caso di reiterazioni delle violazioni cui consegue la sanzione della rimozione in via principale o accessoria si applica anche il disposto dell'articolo 87, comma 4.

11. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 7 le sanzioni amministrative sono applicate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ²⁷ della legge 689/81.

²⁷ La legge 24/11/1981 reca "Modifiche al sistema penale" ed è stata pubblicata nella G. U. 30/11/81, n. 329 - Si riporta di seguito la disposizione citata:

"Articolo 16 - Pagamento in misura ridotta"

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

omissis"

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di scadenza della seconda pubblicazione della delibera consiliare con il quale è stato approvato fatta eccezione per le disposizioni del Titolo IV che hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93.

2. Della avvenuta esecutività sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul BUR, sul sito ufficiale dell'Ente ed a mezzo manifesti.

Articolo 90
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I° del d. lgs. 15/11/93, n. 507 nonché le disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 91
Adeguamento alle norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice o dal Regolamento di Attuazione.

2. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono mantenuti fino al termine di validità triennale dell'autorizzazione.

3. Trova applicazione, ove compatibile, il disposto dell'articolo 58²⁸ del Regolamento di Attuazione.

Articolo 92
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato:

- a. il Regolamento Comunale Mezzi ed Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 25/02/2004;
- b. ogni altro atto o provvedimento in contrasto o non coerente con le disposizioni del presente Regolamento salvo che gli stessi non vengano, motivatamente, reiterati.

²⁸ Per il testo della disposizione richiamata la veda la nota all'articolo 83

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 47

Allegato A - Elenco vie che individuano la categoria speciale (art. 2 D. Lgs. n. 507/93)

CORSO CAVOUR	V. GRAN SASSO
CORSO NUOVO	V. GRAPPA MONTE
GALL. PIERMARINI	V. INNAMORATI FRANCESCO
LARGO CARDUCCI	V. ISOLABELLA
LARG. DONATORI DEL SANGUE	V. ISTITUTO DENTI
LARGO FREZZI FEDERICO	V. IV NOVEMBRE
LARGO MARCHISIELLI	V. LAGO DI FUSARO
PORTA ANCONA	V. LATTANZIO DI NICCOLÓ
PIAZZA BEATA ANGELA	V. LAZIO
PIAZZA DEL GRANO	V. MADONNA DELLE GRAZIE
PIAZZA DEL SUFFRAGIO	V. MADONNA DELLE SCUFFIOLE
PIAZZA DUOMO	V. MAMELI
PIAZZA GARIBALDI	V. MANCINELLI
PIAZZA GIACOMINI ERCOLE	V. MANIN DANIELE
PIAZZA GRAMSCI	V. MANIN fino a V. BRUNESCA
PIAZZA MATTEOTTI	V. MARCHISIELLI
PIAZZA PIERMARINI	V. MARTIRI FOIBE
PIAZZA REPUBBLICA	V. MAZZINI
PIAZZA RISORGIMENTO	V. MENEGHINI
PIAZZA SAN DOMENICO	V. MENTANA
PIAZZA SAN FRANCESCO	V. MODENA
PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA	V. MONCENISIO
PIAZZA XX SETTEMBRE	V. MONTELLO
PORTA ROMANA	V. MONTI MARTANI
PORTA SAN FELICIANETTO	V. NAPOLI
PORTA TODI	V. NERA
V. ACUTO MONTE	V. OBERDAN
V. AGOSTINI	V. OSLAVIA
V. ARCAMONE MASSIMO	V. OSPIZIO DEGLI ANGELI
V. ARNO	V. OTTAVIANI
V. ASIAGO	V. PAGLIARINI
V. ASPROMONTE	V. PALESTRO
V. BALLESTRACCI	V. PALOMBARO
V. BATTENTI C.	V. PAOLINI
V. BATTISTI C.	V. PASCOLI
V. BETTINI F.	V. PASUBIO
V. BIANCO MONTE	V. PETRUCCI
V. BRIGATA GARIBALDI	V. PIAVE
V. BRINDISI	V. PIERMARINI
V. CADORE	V. PIRANDELLO
V. CAGLIARI	V. PISACANE
V. CAIROLI BENEDETTO	V. PO
V. CALABRIA	V. POLO M.
V. CAMPAGNOLA	V. PUGLIE
V. CAMPANIA	V. QUINTANA
V. CAMPITELLI	V. RIDOLFI

V. CAMPOSENAGO	V. RINALDI
V. CARO L.	V. ROMA
V. CARSO FIUME	V. RONCALLI
V. CERVINO MONTE	V. ROSA MONTE
V. CHIAVELLATI	V. ROSSELLI
V. CHIESA	V. RUBICONE
V. CIRI FRANCO	V. RUTILI
V. CITERNA MONTE	V. S. CATERINA
V. CLITUNNO	V. S. M. INFRAPORTAS
V. COL DI LANA	V. S. MAGNO
V. COLOMBO CRISTOFORO	V. S. VITO
V. CONERO MONTE	V. SABOTINO
V. CONTRASTANGA	V. SANTOCCHIA
V. CRUCIANI G. B.	V. SANZIO R.
V. CUCCO MONTE	V. SAURO N.
V. DA SAN GALLO ANTONIO	V. SCARAMUCCI
V. DANTE	V. SCORTICI
V. DE DOMINICIS	V. SCUOLA ARTI E MESTIERI
V. DEI FRANCESCHI	V. SIBILLINI MONTI
V. DEI MARTIRI	V. SICILIA
V. DEI MILLE	V. SORATTE MONTE
V. DEI PRETI	V. SPORTELLA MARINI
V. DEI TRINCI	V. STEFANO PONTI
V. DEI VOLONTARI	V. SUBASIO
V. DEL GONFALONE	V. TAGLIAMENTO
V. DELL'ANNUNZIATA	V. TANARO
V. DELL'ORATORIO	V. TERMINILLO
V. F.LLI BANDIERA	V. TEVERE
V. FALOCI PULIGNANI	V. TOLMINO
V. FAZI F.	V. TORINO
V. FERRERO GUGLIELMO	V. TRASIMENO
V. FIAMENGA	V. TREBBIA FIUME
V. FIAMENGA fino a V. ARCAMONE	V. TRENTO
V. FILZI FABIO	V. TREVISO
V. FITTAIOLI ITALO	V. UMBERTO I°
V. FIUME	V. VASARI
V. FLAVIO FEDERIGO	V. VITELLI G. B.
V. FORNACI	V. VOLTA
V. GARGANO	V. XVI GIUGNO
V. GARIBALDI	V. XX SETTEMBRE
V. GARIGLIANO	VIA 1° MAGGIO
V. GENTILE DA FOLIGNO	VIALE ANCONA
V. GIOVE MONTE	VIALE FIRENZE
V. GIROLAMI G.	VIALE MEZZETTI
V. GORI PIETRO	VIALE UMBRIA
V. GRAMSCI P.	

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 48

Allegato B - Indici di ricettività e flussi turistici

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	2.514	4.875	176	375	2.690	5.250	541	1.517	48	354	589	1.871	3.055	6.392	224	729	3.279	7.121
Febbraio	1.944	3.733	181	751	2.125	4.484	333	1.033	72	374	405	1.407	2.277	4.766	253	1.125	2.530	5.891
Marzo	4.791	7.360	384	703	5.175	8.063	970	2.005	88	575	1.058	2.580	5.761	9.355	472	1.278	6.233	10.643
Aprile	5.625	9.571	555	960	6.180	10.531	1.692	3.716	298	1.343	1.990	5.059	7.317	13.287	853	2.303	8.170	15.590
Maggio	8.251	12.050	697	1.810	8.948	13.860	2.442	4.252	244	1.082	2.686	5.334	10.693	16.302	941	2.892	11.634	19.194
Giugno	4.724	8.021	905	1.939	5.629	9.960	1.364	2.898	184	935	1.548	3.833	6.088	10.919	1.089	2.874	7.177	13.793
Luglio	3.617	6.618	1.225	2.899	4.842	9.517	1.042	2.750	185	1.153	1.227	3.903	4.659	9.368	1.410	4.052	6.069	13.420
Agosto	3.433	9.390	845	1.497	4.278	10.887	1.309	4.794	166	815	1.475	5.609	4.742	14.184	1.011	2.312	5.753	16.496
Settembre	3.757	7.800	1.515	3.153	5.272	10.953	1.207	3.227	192	924	1.399	4.151	4.964	11.027	1.707	4.077	6.671	15.104
Ottobre	6.519	10.223	1.286	2.139	7.805	12.362	2.229	3.813	131	683	2.360	4.496	8.748	14.036	1.417	2.822	10.165	16.858
Novembre	3.107	5.185	467	620	3.574	5.805	550	2.058	46	457	596	2.515	3.657	7.243	513	1.077	4.170	8.320
Dicembre	4.505	6.546	167	252	4.672	6.798	1.368	3.029	37	359	1.405	3.388	5.873	9.575	204	611	6.077	10.186
TOTALE	52.787	91.372	8.403	17.098	61.190	108.470	15.047	35.092	1.691	9.054	16.738	44.146	67.834	126.464	10.094	26.152	77.928	152.616

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2003
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	2.871	5.396	100	196	2.971	5.592	809	2.023	51	506	860	2.529	3.680	7.419	151	702	3.831	8.121
Febbraio	2.305	5.134	177	958	2.482	6.092	494	1.432	28	431	522	1.863	2.799	6.566	205	1.389	3.004	7.955
Marzo	4.453	8.474	298	515	4.751	8.989	1.224	2.703	187	694	1.411	3.397	5.677	11.177	485	1.209	6.162	12.386
Aprile	4.820	9.284	619	1.030	5.439	10.314	1.586	3.127	200	807	1.786	3.934	6.406	12.411	819	1.837	7.225	14.248
Maggio	6.335	11.026	961	1.812	7.296	12.838	2.217	4.178	208	855	2.425	5.033	8.552	15.204	1.169	2.667	9.721	17.871
Giugno	4.271	9.061	1.099	1.877	5.370	10.938	1.268	3.196	177	801	1.445	3.997	5.539	12.257	1.276	2.678	6.815	14.935
Luglio	2.850	6.950	979	2.392	3.829	9.342	1.024	2.637	332	1.624	1.356	4.261	3.874	9.587	1.311	4.016	5.185	13.603
Agosto	3.517	9.288	949	1.405	4.466	10.693	1.164	4.244	302	2.327	1.466	6.571	4.681	13.532	1.251	3.732	5.932	17.264
Settembre	4.486	8.960	1.110	2.270	5.596	11.230	1.616	3.450	143	1.170	1.759	4.620	6.102	12.410	1.253	3.440	7.355	15.850
Ottobre	4.090	7.108	1.016	1.473	5.106	8.581	1.196	2.274	182	1.083	1.378	3.357	5.286	9.382	1.198	2.556	6.484	11.938
Novembre	3.036	6.059	385	709	3.421	6.768	738	1.771	52	551	790	2.322	3.774	7.830	437	1.260	4.211	9.090
Dicembre	3.724	6.784	135	374	3.859	7.158	1.226	2.111	32	333	1.258	2.444	4.950	8.895	167	707	5.117	9.602
TOTALE	46.758	93.524	7.828	15.011	54.586	108.535	14.562	33.146	1.894	11.182	16.456	44.328	61.320	126.670	9.722	26.193	71.042	152.863

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
FOLIGNO - UFFICIO STATISTICA
STAGIONALITÀ DEL MOVIMENTO TURISTICO - VARIAZIONI PERCENTUALI 2003-2002
FOLIGNO

MESI	ESERCIZI ALBERGHIERI						ESERCIZI EXTRALBERGHIERI						TOTALE GENERALE					
	Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale		Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	-12,4	-9,7	76,0	91,3	-9,5	-6,1	-33,1	-25,0	-5,9	-30,0	-31,5	-26,0	-17,0	-13,8	48,3	3,8	-14,4	-12,3
Febbraio	-15,7	-27,3	2,3	-21,6	-14,4	-26,4	-32,6	-27,9	157,1	-13,2	-22,4	-24,5	-18,6	-27,4	23,4	-19,0	-15,8	-25,9
Marzo	7,6	-13,1	28,9	36,5	8,9	-10,3	-20,8	-25,8	-52,9	-17,1	-25,0	-24,1	1,5	-16,2	-2,7	5,7	1,2	-14,1
Aprile	16,7	3,1	-10,3	-6,8	13,6	2,1	6,7	18,8	49,0	66,4	11,4	28,6	14,2	7,1	4,2	25,4	13,1	9,4
Maggio	30,2	9,3	-27,5	-0,1	22,6	8,0	10,1	1,8	17,3	26,5	10,8	6,0	25,0	7,2	-19,5	8,4	19,7	7,4
Giugno	10,6	-11,5	-17,7	3,3	4,8	-8,9	7,6	-9,3	4,0	16,7	7,1	-4,1	9,9	-10,9	-14,7	7,3	5,3	-7,6
Luglio	26,9	-4,8	25,1	21,2	26,5	1,9	1,8	4,3	-44,3	-29,0	-9,5	-8,4	20,3	-2,3	7,6	0,9	17,0	-1,3
Agosto	-2,4	1,1	-11,0	6,5	-4,2	1,8	12,5	13,0	-45,0	-65,0	0,6	-14,6	1,3	4,8	-19,2	-38,0	-3,0	-4,4
Settembre	-16,3	-12,9	36,5	38,9	-5,8	-2,5	-25,3	-6,5	34,3	-21,0	-20,5	-10,2	-18,6	-11,1	36,2	18,5	-9,3	-4,7
Ottobre	59,4	43,8	26,6	45,2	52,9	44,1	86,4	67,7	-28,0	-36,9	71,3	33,9	65,5	49,6	18,3	10,4	56,8	41,2
Novembre	2,3	-14,4	21,3	-12,6	4,5	-14,2	-25,5	16,2	-11,5	-17,1	-24,6	8,3	-3,1	-7,5	17,4	-14,5	-1,0	-8,5
Dicembre	21,0	-3,5	23,7	-32,6	21,1	-5,0	11,6	43,5	15,6	7,8	11,7	38,6	18,6	7,6	22,2	-13,6	18,8	6,1
TOTALE	12,9	-2,3	7,3	13,9	12,1	-0,1	3,3	5,9	-10,7	-19,0	1,7	-0,4	10,6	-0,2	3,8	-0,2	9,7	-0,2

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI 2004-Art. 51
Allegato C - Tariffe imposta sulla pubblicità

Tariffe dell'imposta sulla pubblicità applicate dal 01/10 al 30/05 CN Categoria Normale - CS Categoria Speciale

Articolo 12 D.LGS. n. 507/93

FINO A 5,49 MQ				DA 5,5 A 8,49 MQ				OLTRE 8,50 MQ										
Opaca	CN		15,49	CS		38,73	Opaca	CN		23,24	CS	46,48	Opaca	CN		30,99	CS	54,23
	CN		30,99	CS		54,23		CN		38,73	CS	61,97		CN		46,48	CS	69,72
Luminosa		CN		38,73		CS 61,97	Luminosa		CN		46,48	CS 69,72						

Articolo 13 D.LGS. n. 507/93

AUTOVEICOLI FINO A 30 QL			AUTOVEICOLI OLTRE 30 QL			ALTRI VEICOLI		
Veicoli	49,58		Veicoli	74,37		Veicoli	24,79	
	49,58			74,37			24,79	
Rimorchi			49,58			Rimorchi		

Scritte interne ed esterne su veicoli

FINO A 5,49 MQ			DA 5,5 A 8,49 MQ			OLTRE 8,50 MQ		
Opaca	15,49		Opaca	23,24		Opaca	30,99	
	30,99			38,73			46,48	
Luminosa	30,99		Luminosa	38,73		Luminosa	46,48	

Articolo 14 D.LGS. n. 507/93

Pubblicità con pannelli luminosi per conto terzi al MQ				CN 49,58				CS 123,95			
Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)				CN 4,96				CS 12,40			
Pubblicità con pannelli luminosi per conto proprio al MQ				CN 24,79				CS 61,98			
Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)				CN 2,48				CS 6,20			
Proiezioni fino a 30 giorni per ogni giorno				CN 3,10				CS 7,75			
Proiezioni oltre 30 giorni per ogni giorno successivo				CN 1,55				CS 3,88			

Articolo 15 D.LGS. n. 507/93

Striscioni e simili tariffa per 15 giorni al MQ				CN 15,49				CS 38,73			
Pubblicità aerea al giorno				CN 74,37				CS 37,18			
Pubblicità con palloni frenati e simili al giorno				CN 3,10				CS 7,75			
Distribuzione a mano di volantini e simili al giorno				CN 9,30				CS 23,25			
Pubblicità sonora per ogni amplificatore o simile al giorno				CN 9,30				CS 23,25			

Articolo 12 c. 2 D. LGS. n. 507/93 Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)

FINO A 5,49 MQ				DA 5,5 A 8,49 MQ				OLTRE 8,50 MQ				
Opaca	CN		1,55	Opaca	CN		2,32	Opaca	CN		3,10	CS 5,42
	CN		3,10		CN		3,87		CN		4,65	CS 6,97
Luminosa		CN		3,10		CS 5,42	Luminosa		CN		4,65	CS 6,97

Tariffe dell'imposta sulla pubblicità applicate dal 01/06 al 30/09 CN Categoria Normale - CS Categoria Speciale

Articolo 12 D.LGS. n. 507/93

FINO A 5,49 MQ				DA 5,5 A 8,49 MQ				OLTRE 8,50 MQ			
Opaca	CN 15,49		CS 38,73	Opaca	CN 23,24		CS 46,48	Opaca	CN 30,99		CS 54,23
	CN 30,99		CS 54,23		CN 38,73		CS 61,97		CN 46,48		CS 59,72
Luminosa				Luminosa				Luminosa			

Articolo 13 D.LGS. n. 507/93

AUTOVEICOLI FINO A 30 QL		AUTOVEICOLI OLTRE 30 QL		ALTRI VEICOLI	
Veicoli	49,58	Veicoli	74,37	Veicoli	24,79
Rimorchi	49,58	Rimorchi	74,37	Rimorchi	24,79

Scritte interne ed esterne su veicoli

FINO A 5,49 MQ		DA 5,5 A 8,49 MQ		OLTRE 8,50 MQ	
Opaca	15,49	Opaca	23,24	Opaca	30,99
Luminosa	30,99	Luminosa	38,73	Luminosa	46,48

Articolo 14 D.LGS. n. 507/93

Pubblicità con pannelli luminosi per conto terzi al MQ											
Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)								CN	49,58	CS	123,95
Pubblicità con pannelli luminosi per conto proprio al MQ								CN	7,44	CS	14,87
Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)								CN	37,19	CS	74,37
Proiezioni fino a 30 giorni per ogni giorno								CN	3,72	CS	7,44
Proiezioni oltre 30 giorni per ogni giorno successivo								CN	4,65	CS	9,30
								CN	2,33	CS	4,65

Articolo 15 D.LGS. n. 507/93

Striscioni e simili tariffa per 15 giorni al MQ											
Pubblicità aerea al giorno								CN	23,24	CS	46,47
Pubblicità con palloni frenati e simili al giorno											111,55
Distribuzione a mano di volantini e simili al giorno								CN	4,65	CS	9,30
Pubblicità sonora per ogni amplificatore o simile al giorno								CN	13,95	CS	27,90

Articolo 12 c. 2 D. LGS. n. 507/93 Temporanea mensile (per un periodo non superiore a tre mesi)

FINO A 5,49 MQ				DA 5,5 A 8,49 MQ				OLTRE 8,50 MQ			
Opaca	CN 2,32		CS 4,65	Opaca	CN 3,10		CS 5,42	Opaca	CN 3,87		CS 6,20
	CN 3,87		CS 6,20		CN 4,65		CS 6,97		CN 5,42		CS 7,75
Luminosa				Luminosa				Luminosa			



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con D.C.C. n. 26 del 26/03/2008
Modificato con D.C.C. n. 39 del 15/04/2010
D.C.C. n. 36 del 22/06/2015
D.C.C. n. 10 del 21/04/2016
D.C.C. n. 12 del 28/03/2017



TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Foligno, conformemente ai principi contenuti nelle vigenti disposizioni di legge ed in particolare nel capo II del Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
 - "concessione" o "autorizzazione", il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
 - "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività o alla loro destinazione;
 - "area pubblica", "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa:
 - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle soprastanti e sottostanti il predetto suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - le occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini previsti per legge;
 - le occupazioni effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato in base alle disposizioni del vigente Codice della Strada.



Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

1. Restano escluse dal campo applicativo della tassa le aree appartenenti al demanio statale e quelle appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni e delle province.
2. La tassa non è dovuta per le aree e gli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile delle regioni sulle quali tali enti applicano un analogo tributo che, in forza dell'art. 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, viene commisurato sulle tariffe previste dal D.lgs 507/93 per la TOSAP provinciale.
3. Sono altresì escluse dal presupposto impositivo i balconi, le verande, i bow windows, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, gradini di accesso agli edifici, imposte e porte che si aprono sulla strada e i simili infissi di carattere stabile.

Art. 5 - Soggetti attivi e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Foligno il quale, secondo quanto disposto dall'art. 43 del d.lgs n. 507/93, ai fini dell'applicazione della tassa appartiene alla III classe.
2. Soggetti passivi sono i titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, gli occupanti di fatto, anche abusivi, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in tre categorie, come rappresentato graficamente nell'allegata planimetria:
 - Categoria I: Piazza della Repubblica, Corso Cavour, Largo G. Carducci, Piazza del Duomo, Via Mazzini (tratto da incrocio con Via C. Agostini fino a largo G. Carducci) Via Giuseppe Garibaldi (tratto da incrocio con Via Petrucci fino a Largo G. Carducci);
 - Categoria II: Restante zona A del PRG (centro storico) non inclusa nella Categoria I e Via Nazario Sauro;
 - Categoria III: Restante territorio comunale.



TITOLO II - CRITERI APPLICATIVI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:
 - permanenti: sono le occupazioni che hanno carattere stabile e vengono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
 - temporanee: sono le occupazioni che hanno durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se la durata complessiva dell'occupazione è uguale o superiore all'anno, sono considerate occupazioni temporanee alle quali va applicata la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario maggiorata del 20%.

Art. 8 - Computo della superficie imponibile

1. Il computo della superficie imponibile deve essere desumibile dal provvedimento concessorio che contiene tutti gli elementi che contraddistinguono l'occupazione.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 9 - Determinazione della tassa - Criteri generali

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e deve essere corrisposta secondo le modalità ed i termini previsti per legge nonché in base alle tariffe deliberate dal Comune.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Non si provvede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.



Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esonerate, dall'applicazione della tassa, tutte le occupazioni disciplinate dall'art. 49 del D.Lgs n. 507/93.
2. E' inoltre prevista l'esenzione per le seguenti occupazioni:
 - a. occupazioni effettuate con i passi carrabili;
 - b. occupazioni temporanee e permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
 - c. occupazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della legge 449 del 27/12/1997;
 - d. occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26/09/1997;
 - e. occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa della svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
 - f. occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - g. le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - h. occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - i. le occupazioni realizzate dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana o dai Rioni soci dell'Ente stesso per lo svolgimento di manifestazioni connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale.
3. Sono esenti dal pagamento della tassa gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 11 - Determinazione della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta per l'effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dall'articolo 45 del D.Lgs n. 507/93. Le misure di cui al predetto articolo costituiscono il limite di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria.
3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs n. 507/93, i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento vengono stabiliti come di seguito specificato:
 - occupazioni di durata fino a 12 ore: riduzione della tariffa del 20%;
 - occupazioni di durata oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
 - occupazioni di durata fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - occupazioni di durata oltre 14 giorni: riduzione della tariffa del 50%;



5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni:
- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3;
 - per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%;
 - le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte nella misura dell'80%;
 - le tariffe per le occupazioni temporanee destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono ridotte nella misura dell'50%;
 - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
 - le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte dell'80%.
6. Allo scopo di favorire il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche localizzate nei centri storici della città e delle frazioni, sono previste delle agevolazioni/riduzioni dal pagamento della Tassa per le occupazioni del suolo pubblico effettuate dalle attività economiche nei centri storici. Con atto della Giunta comunale saranno definite le modalità specifiche per l'applicazione di dette agevolazioni/riduzioni.

Art. 12 - Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale, la tassa viene determinata in misura forfettaria in base alle tariffe minime e massime previste dall'art. 47 comma 5 del D.Lgs n. 507/93.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo fino ad un chilometro lineare e di durata fino a 30 giorni si applica la tariffa ordinaria determinata dal Comune secondo i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 47 comma 5 del D.Lgs n. 507/93;
3. Per le occupazioni con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare la tariffa ordinaria è maggiorata nelle seguenti misure in relazione alla durata dell'occupazione:
 - a. 30%: se la durata è superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
 - b. 50%: se la durata è superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
 - c. 100%: se la durata è superiore a 180 giorni.
4. Per le occupazioni con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale di oltre un chilometro lineare la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% ed è inoltre maggiorata nelle seguenti misure in relazione alla durata dell'occupazione:
 - a. 30%: se la durata è superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
 - b. 50%: se la durata è superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;



c. 100%: se la durata è superiore a 180 giorni.

Art. 13 - Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente, la riscossione del tributo avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. All'atto del rilascio della concessione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.
3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, come disciplinato dall'art. 19 del presente regolamento, e non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 14 - Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La tassa non è frazionabile anche se l'occupazione ha inizio o termina nel corso dell'anno o si realizza in via non continuativa.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 46, 47, 48 del D.Lgs n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono il limite di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria.
3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3.
5. Per le aree su cui il Comune riscuote il canone di concessione non ricognitorio la tassa per l'occupazione permanente è ridotta del 90%.

Art. 15 - Occupazioni realizzate con distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 48 del D.Lgs n. 507/93.
2. La tariffa ordinaria va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, viene applicata con



riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui ai commi precedenti è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente secondo i criteri previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 16 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi servizi, si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione forfettaria del canone come previsto dalla legge 23/12/1999 n. 488.
2. La misura della tassa è quindi determinata in base al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio.
3. In base a quanto prescritto dal comma 1 della legge 23/12/99 n. 488, la tariffa dovuta è pari ad € 0,65 per ogni utenza.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
6. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
7. Le tariffe stabilite dalla legge n. 488 del 23/12/1999 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Capo I - Adempimenti per le occupazioni temporanee del suolo pubblico

Art. 17 - Richiesta di occupazione temporanea

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve presentare apposita domanda, direttamente o attraverso il servizio postale, all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune ovvero all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico e specificatamente:
 - All'Area Polizia municipale per i cantieri privati e, previa acquisizione del parere della Giunta Comunale, per la concessione di Piazza della Repubblica;
 - All'Area beni, Attività e Servizi Culturali per le manifestazioni di carattere culturale e per le manifestazioni sportive;
 - All'Area lavori pubblici e Area Urbanistica ed Edilizia per i cantieri pubblici di loro competenza;
 - All'Area Programmi economici per le iniziative economiche su iniziativa di privati, per le manifestazioni di carattere economico promosse dai soggetti pubblici o privati, per la collocazione degli impianti pubblicitari;
 - Alle altre Aree per iniziative promosse o patrocinate che interessano lo spazio pubblico di uso pubblico.
2. La richiesta deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prefissata per l'occupazione.
3. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a. nel caso il richiedente sia persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
 - b. nel caso il richiedente sia persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area, l'indicazione degli eventuali estremi delle concessioni o autorizzazioni rilasciate da altri Uffici Comunali;
 - e. la durata della occupazione;
 - f. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale



- intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera da realizzare.
 5. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, inoltre, un deposito cauzionale nella misura prevista dai regolamenti o che sarà stabilita dal competente ufficio.
 6. Se l'occupazione riguarderà casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Art. 18 - Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di emergenza, l'occupazione può essere effettuata purché l'interessato:
 - comunichi immediatamente al competente Ufficio Comunale, a mezzo fax o telegramma, l'avvenuta occupazione e le motivazioni della stessa;
 - inoltri, entro il giorno successivo, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione.
2. Nel caso in cui l'occupazione incida sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre ad adottare tutte le misure previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra anche al Comando dei Vigili Urbani.
3. Se, in seguito ad accertamento, non verrà riconosciuta l'urgenza, all'occupante verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Art. 19 - Pagamento della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo F24 o a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. La tassa, se d'importo superiore a 258 euro, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.



5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore a € 12,00, la tassa non è dovuta.

Capo II - adempimenti per le occupazioni permanenti del suolo pubblico

Art. 20 - Denuncia per le occupazione permanenti

1. Coloro che effettuano nuove occupazioni, o variazioni delle occupazioni precedenti che determinino un maggior tributo, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa a condizione che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Art. 21 - Pagamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. I soggetti che effettuano nuove occupazioni, o occupazioni incrementative delle precedenti, devono effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.



-
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale.
 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 5. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 10,33, la tassa non è dovuta.



TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 22 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo nel quale sono indicate: i dati anagrafici completi del richiedente, la durata della occupazione, la misura, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione stessa.
2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sottoriportate oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni:
 - a) a termine, e comunque, per la durata massima di anni 19, se trattasi di occupazione permanente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo di riparare e/o di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - e) obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - f) con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione.
3. Il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione è subordinato alla regolarità dei versamenti, da parte del richiedente dello stesso atto di concessione e/o autorizzazione, dei tributi di spettanza comunale.

Art. 23 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.
2. Le stesse possono essere rinnovate se la necessità sopravvenuta viene motivata.
3. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità, previste dai precedenti articoli, per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere prodotta con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
5. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo, purché non modificativa degli elementi indicati in quella originaria, deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza.



6. Il Comune può concedere il subingresso della concessione se il titolare o l'erede dello stesso presentano motivata richiesta.
7. Il Rinnovo non è concesso qualora il richiedente non sia in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale.

Art. 24 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico. Sono inoltre cause di revoca della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o dei regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo – per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione – senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Le motivazioni della mancata occupazione devono essere comunicate, per iscritto, all'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione;
 - e. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo e del canone di concessione se dovuto.
2. Il soggetto al quale è stata revocata la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 25 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali

1. In caso di presenza di occupazioni prive di concessioni e/o autorizzazioni o di concessioni revocate, il Sindaco, sulla base di apposito accertamento dell'Area Polizia Municipale con relativa contestazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, entro un termine congruo. Resta salva l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'attività nei casi e nei termini di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.



-
3. Nel caso di occupazioni realizzate da titolari di autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche non in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in merito alla rimozione dei materiali.

Art. 26 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, oltre che osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) di ripristinare, a proprie spese, il suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, nel caso siano derivati danni dell'occupazione stessa.



TITOLO V - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDIMENTO DI RIMBORSO

Art. 27 - Accertamento, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della corretta applicazione della tassa, il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, qualora ravvisi irregolarità od omissioni degli adempimenti prescritti dal Capo II del D.Lgs n. 507/97 e dal presente regolamento, provvede al recupero dell'imposta e con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi emettendo gli avvisi di accertamento secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. Ove il contribuente non paghi spontaneamente il tributo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 27, il Comune procede alla riscossione coattiva della tassa mediante iscrizione a ruolo del tributo.
2. La riscossione coattiva deve essere effettuata in un'unica soluzione ed i crediti per i quali si procede sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.
3. La riscossione coattiva viene effettuata secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso della tassa versata e non dovuta secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta della tassa, il Comune, con apposita deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 1,2,3 spettano al concessionario.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 19/07/1994.

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. In osservanza del comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), successivamente modificato dall'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017) e di ulteriori normative che dispongono la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento "Suddivisione del Territorio comunale" sono sospese.
4. Nel periodo in cui vige detta sospensione trova applicazione la suddivisione del territorio comunale stabilita con delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 19/07/1994:
Categoria 1: Corso Cavour
Categoria 2: Restante Territorio Comunale



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Oggetto della tassa	2
Art. 4 - Esclusioni dalla tassa	3
Art. 5 - Soggetti attivi e soggetti passivi	3
Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale	3
TITOLO II - CRITERI APPLICATIVI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA	4
Art. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione	4
Art. 8 - Computo della superficie imponibile	4
Art. 9 - Determinazione della tassa - Criteri generali	4
Art. 10 - Esenzioni	5
Art. 11 - Determinazione della tassa per le occupazioni temporanee	5
Art. 12 - Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo	6
Art. 13 - Convenzione	7
Art. 14 - Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti	7
Art. 15 - Occupazioni realizzate con distributori di carburante	7
Art. 16 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi	8
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI	9
Capo I - Adempimenti per le occupazioni temporanee del suolo pubblico	9
Art. 17 - Richiesta di occupazione temporanea	9
Art. 18 - Occupazione d'urgenza	10
Art. 19 - Pagamento della tassa per le occupazioni temporanee	10
Capo II - adempimenti per le occupazioni permanenti del suolo pubblico	11
Art. 20 - Denuncia per le occupazioni permanenti	11
Art. 21 - Pagamento della tassa per le occupazioni permanenti	11
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI	13
Art. 22 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione	13
Art. 23 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	13
Art. 24 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione	14
Art. 25 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali	14
Art. 26 - Obblighi del concessionario	15
TITOLO V - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDIMENTO DI RIMBORSO	16
Art. 27 - Accertamento, sanzioni ed interessi	16
Art. 28 - Riscossione coattiva	16
Art. 29 - Rimborsi	16
Art. 30 - Funzionario responsabile	16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 31 - Abrogazioni	17
Art. 32 - Disposizioni finali	17
Art. 33 - Pubblicità ed entrata in vigore	17

ALLEGATO 6

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1	Pubblicità ordinaria (• al mq. peranno solare)	€ 17,04
1a	per un periodo inferiore a tre mesi	1/10 della tariffa annua
1b	per un periodo superiore a tre mesi	Tariffa annua
1c	Su apposite strutture riservate all'esposizione diretta	Tariffa annua a prescindere dalla durata
1d	su superfici comprese tra 5,5 mq e 8,5 mq.	Tariffa annua + 50%
1e	su superfici superiori a 8,5 mq.	Tariffa annua + 100%
1f	in forma luminosa o illuminata	Tariffa annua + 100%
2	Pubblicità effettuata con veicoli (• al mq. della superficie visiva dei mezzi pubblicitari installati sul veicolo)	€ 17,04
2a	all'esterno dei veicoli su superfici comprese tra 5,5 mq e 8,5 mq.	Tariffa annua + 50%
2b	all'esterno dei veicoli su superfici superiori a 8,5 mq.	Tariffa annua + 100%
2c	in forma luminosa o illuminata	Tariffa annua + 100%
2d	con autoveicoli dell'impresa con portata superiore a 3000 Kg. (• per anno solare)	€ 81,81
2e	con autoveicoli dell'impresa con portata inferiore a 3000 Kg. (• per anno solare)	€ 54,54
2f	con motoveicoli e veicoli dell'impresa non compresi nelle precedenti categorie (• per anno solare)	€ 27,27
2g	con autoveicoli, motoveicoli e veicoli con rimorchio	Tariffa annua doppia
3	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (• al mq. per anno solare)	€ 54,54
3a	per un periodo inferiore a tre mesi	1 /10 della tariffa annua
3b	per un periodo superiore a tre mesi	Tariffa annua
3c	per conto proprio dall'impresa	1/2 della tariffa annua
4	Pubblicità effettuata con proiezioni (• al giorno)	€ 3,41
4a	dopo il 30° giorno	1/2 della tariffa giornaliera
5	Pubblicità varia effettuata con striscioni e mezzi simili (• al mq. per 15 giorni e frazioni)	€ 17,04
5a	Con aereomobili (• al giorno e frazioni)	€ 81,81
5b	Con palloni e simili (• al giorno e frazioni)	€ 40,90
5c	Con materiale pubblicitario circolante (• al giorno e frazioni)	€ 3,41
5d	Con amplificatori (• al giorno e frazioni)	€ 10,23

ALLEGATO 7

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1	Manifesti 70 x 100 (a manifesto)	€ 1,49
1a	per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione (• a manifesto)	€ 0,44
1b	per ogni commissione inferiore a 50 fogli	tariffa a manifesto + 50%
1c	per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	tariffa a manifesto + 50%
1d	per manifesti costituiti da più di 12 fogli	tariffa a manifesto + 100%
1e	Affissioni su spazi espressamente Richiesti	tariffa a manifesto + 100%

ALLEGATO 8

TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI PERMANENTI € AL MQ.)	Categoria I° Corso Cavour	Categoria II° Restante territorio comunale
1	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	13,95	4,18
2	Occupazioni in genere diverse da quelle sopra indicate ed escluse quelle con linee elettriche e telefoniche, condutture, serbatoi e distributori automatici.	41,83	12,54
3	Occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	25,82	25,82

	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE CATEGORIA I° CORSO CAVOUR € AL MQ.)	Fino a 12 ore	Oltre 12 ore fino a 24 ore	Fino a 14 giorni	Oltre 14 giorni
		tariffa intera -20%	tariffa intera	tariffa intera	tariffa intera -50%
1	Occupazioni con tende e simili, tassazione parte sporgente da banchi o aree già tassate Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (tariffa ordinaria -30%)	0,99	1,24	1,24	0,62
2	Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (tariffa ordinaria -50%)	1,65	2,07	2,07	1,03
3	Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali e sportive (tariffa ordinaria -80%)	0,66	0,83	0,83	0,41
4	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,10	1,38	1,38	0,69
5	Occupazioni ordinarie del suolo diverse dalle precedenti	3,30	4,13	4,13	2,07

	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE CATEGORIA II° RESTANTE TERRITORIO COMUNALE € AL MQ.)	Fino a 12 ore	Oltre 12 ore fino a 24 ore	Fino a 14 giorni	Oltre 14 giorni
		tariffa intera -20%	tariffa intera	tariffa intera	tariffa intera -50%
1	Occupazioni con tende e simili, tassazione parte sporgente da banchi o aree già tassate Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (tariffa ordinaria -30%)	0,297	0,372	0,372	0,186
2	Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (tariffa ordinaria -50%)	0,496	0,620	0,620	0,310
3	Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali e sportive (tariffa ordinaria -80%)	0,198	0,248	0,248	0,124
4	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,331	0,413	0,413	0,207
5	Occupazioni ordinarie del suolo diverse dalle precedenti	0,990	1,240	1,240	0,620

	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D. LGS. N. 507/93 € AL MQ.)	Categoria I° Corso Cavour	Categoria II° Restante territorio comunale
1	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo fino a 1 Km lineare per una durata inferiore a 30 giorni	25,85	7,75
1a	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo superiori a 1 Km lineare per una durata inferiore a 30 giorni (tariffa ordinaria +50%)	38,73	11,62
3	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo superiori a 1 Km lineare per una durata superiore a 30 giorni: 1) inferiori a 90 giorni tariffa ordinaria + 30%; 2) tra 90 e 180 giorni tariffa ordinaria + 50%; 3) superiore a 180 giorni tariffa ordinaria + 100%;	1) 33,57 2) 38,73 3) 51,65	1) 10,07 2) 11,62 3) 15,49

Il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 488 del 23/12/1999, nel sostituire il comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. n.446 del 1997, ha stabilito che la quantificazione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, **da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi**, "si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione del canone". Quindi, a partire dal 1° gennaio 2000 le tariffe da applicare per le occupazioni di cui sopra sono:

- 1) € 0,77 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;
- 2) **€ 0,64 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti;**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROSSIGNOLI SANDRO

CODICE FISCALE: IT:RSSDR67C03I888M

DATA FIRMA: 13/07/2017 16:47:00

IMPRONTA: 34303263626336646635393738333233396361646464633461663133393365633762646433346235